AUSTRIA

Laws, statutes, etc. Codes, Criminal

Progetto di un Codice penale

1878

PROGETTO

DI UN

CODICE PENALE

SECONDO I DELIBERATI

DELLA

COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

TRIESTE
STABILIMENTO ARTISTICO TIPOGRAFICO G. CAPRIN
1878.

ESTRATTO
DALLA
GAZZETTA DEI TRIBUNALI

PROGETTO

DI UN

CODICE PENALE

secondo i deliberati della Commissione della Camera

dei deputati.

Riporteremo per brevità soltanto le modificazioni portate dalla Commissione al progetto ministeriale, trascrivendole qui in corsivo, affinchè il lettore, colla scorta del progetto ministeriale, possa conoscere le modificazioni stesse e surrogarle al testo di quello. — Quei §§ che vengono sorpassati in silenzio non furono punto modificati dalla Commissione. Quando il § subì una modificazione notevole, preferiamo riportarlo per esteso in carattere corsivo. Nel riferirci al progetto ci riferiamo alla versione da noi pubblicata al n. 5 e seg. dell' anno IX di questo periodico. Sugli studi del Comitato parlamentare abbiamo riferito anche al n. 4 e seg. dell' annata X, però solo per sommi capi.

Il comitato era composto di 15 membri e cioè il dep. Dr. Herbst; che ne fu eletto a presidente, il dep. barone Handl, vice-presidente, i dep. Dr. Bareuther e R[illegible]dler segretari, i dep. Dr. Tomaszczuk (che assunse il referato speciale della I parte, „sistema delle pene"), Dr. di Demel (ref. degli altri capitoli della prima parte), Dr. Sturm (ref. del I-VI, e del IX cap. „reati politici e religiosi"), Dr. Hoffer (rel. del VII e VIII, del XVII al XXIII cap. della II parte), Kowalski (ref. del X e XXVI cap.), Dr. Hanisch (ref. del XI e XII cap. della II parte), Dr. Kopp (XIII e XVI cap. II parte), cons. d' appello Lienbacher (III parte, „contravvenzioni"). Il seg. Bareuther assunse anche il referato del XXIV e XXV cap. Gli altri membri della Commissione Cons. Jasinski, Dr. di Kochanowski, barone Scharschmid non assunsero referati speciali. I lavori della Commissione, che si costituì il 17 novembre 1874, cominciarono il 6 dicembre 1875 e furono compiti in 92 sedute il 10 febbraio 1877.[1] La legge d' introduzione fu ritirata dal Ministro colla riserva di riprodurla.

PARTE PRIMA.

Disposizioni generali.

Capo I.

Disposizioni preliminari.

§ 1.

Le azioni, contro cui questa legge minaccia la prigionia di stato per più di cinque anni o *l'ergastolo* [1]), *sono crimini; le azioni, contro cui essa minaccia una multa al di sopra di trecento fiorini, la prigionia di stato sino a cinque anni o la carcere, sono delitti; le azioni contro cui essa minaccia l'arresto* [2]) *o la multa sino a fiorini 300, sono contravvenzioni.*

In ciò non fa differenza se la indicata pena restrittiva della libertà sia minacciata in via esclusiva o facoltativamente assieme ad una specie di pena più mite.

§ 4.

Al capoverso 2. alle parole: „Se fu commessa un' azione di alto tradimento contro la monarchia a. u." verranno sostituite le testuali: *Se fu commessa una delle azioni di alto tradimento previste dal capo I della seconda parte.* Più sotto invece di „II parte" *„seconda parte"*.

§ 6.

Ommesse le parole: "nè alle autorità dei paesi della corona ungarica". Il secondo capov. suona così: *Chi appartiene a' paesi della Corona ungarica è da consegnarsi sempre alle autorità del proprio paese, qualora concorrano le premesse di un' estradizione.* [3])

Capo II.

Pene.

§ 8.

Ommesso il § 8 — in consonanza all' ommissione della pena di morte nel § 1. [4])

§ 9 M. 8 C.

Ommessa la parola „liberi".

§ 10 M. 9 C.

Questo § suona nel suo capoverso secondo così: *La occupazione e il modo di vivere dei detenuti nella prigionia di stato sono sottoposti alla continua sorveglianza* e può essere loro

---

[1]) L' ommissione della pena di morte è il voto della maggioranza; una minoranza, composta dei signori Scharschmid, rel. per la minoranza, Cav. Kochanowsky, Kowalski e Lienbacher, si pronunciò conforme il disegno ministeriale per la conservazione dell' estremo supplizio.

[2]) Nella prima versione adottammo la parola „detenzione", ora la parola „arresto" per adattarci all' uso mantenuto dal vigente Codice e dalla legge italiana.

[3]) La Commissione nel suo motivato crede che non sia neanche nelle vedute del governo, che non segua l' estradizione all' Ungheria nei casi del § 4 n. 1 e n. 2, e vuole che l' ungherese, che commise un reato all' estero e fu arrestato nella Cisleitania, sia sempre estradato all' Ungheria e non allo Stato, nel quale commise il reato.

[4]) La numerazione dei §§ dei due progetti comincia da questo § impoi a differire, perciò d' ora impoi indicheremo con una M il progetto ministeriale, con una C il progetto della Commissione.

concesso di parlare con persone, che non abbiano relazione immediata colla loro custodia *solo entro i limiti voluti dal Regolamento della rispettiva casa di pena.*

Il 3. capov. comincia così: *Con queste stesse restrizioni resta loro libero di scegliersi* ecc. Il resto del § è inalterato.

§ 11 M. 10 C.

Nel 2. capv. invece che „e sieno in istato di pagare quelle del loro mantenimento" si legge: *e sia assicurato il risarcimento delle spese cagionate dall' esecuzione della pena.*

§ 12 M. 11 C.

Il 2. periodo del progetto C. suona così:

Se in base ad espressa autorizzazione della legge viene pronunciato oltre l' arresto l' obbligo al lavoro, può il detenuto essere obbligato al lavoro nella carcere, oppure, colle limitazioni indicate al § 8, *anche fuori di questa.*

§ 13 M. 12 C.

1. Capov. ommesse le parole: „e la prigionia di stato".

Il 2. periodo del 1. capv. suona così: *La massima durata della pena dell' ergastolo e della prigionia di stato a tempo importa venti anni.*

Il 2. capv. „*Quando la legge non minaccia la pena dell' ergastolo espressamente a vita, essa è a tempo*". [5])

La citazione dei §§ al 2. capv. in luogo di „62, 76, 79, 265, 279 e 284" — è la seguente: *§§ 24, 63, 76, 77, 78, 80, 259, 272 e 278.*

§ 14 M. 13 C.

È innestato un 2. capv. che suona così: *Devesi aver riguardo nello scegliere tra l' ergastolo e la prigionia di stato o tra una pena restrittiva di libertà e la multa, alla qualità del caso ed al sentimento dell' autore, dal quale emanò l' azione punibile.*

Il 3. capov. suona così: *Se la legge lascia in facoltà di scegliere tra una pena restrittiva della libertà ed una multa, può in casi degni di riguardo essere inflitta o in tutto o in parte la multa.*

§ 15 M. 14 C.

Viene ommessa la citazione „§ 39 al. 2".

§ 16 M. 15 C.

Invece di „a due mesi di detenzione" ecc. *tre giorni di arresto equivalgono a due giorni di carcere o di prigionia di stato.* [6])

§ 17 M. 16 C.

Dopo „carcere" nel primo capov.: *in tutto od in parte.*

Nello stesso capov. dopo „eccedere" *senza il consenso del detenuto.* [7])

---

[5]) La Commissione abolì adunque la prigionia di stato a vita. Il carattere di questa pena come *custodia honesta* ripugna, secondo la Commissione, ad una durata in vita. Il genere di colpa stesso, a cui è comminata tal pena, non può cadere sì in basso da giustificare una pena perpetua e nei reati contro la sicurezza dello stato, attese le vicende mutevoli della politica, la pericolosità d' un uomo non può durare nel medesimo grado nello spazio di 10-20 anni.

[6]) L' arresto sembrò alla Commissione qualificato come troppo mite pena e perciò espresse il suo rapporto colla prigionia di stato e la carcere, invece che colla proporzione 1 : 2, coll' altra 2 : 3.

[7]) Può sembrare a taluno strano che si pensi, che il detenuto consenta ad un inasprimento della pena; la Commissione motiva la emenda così, che cioè ai migliori detenuti, alle persone colte, l'isolamento possa essere desiderato.

§ 18 M. 17 C.

Ultimo alinea: le citazioni „§ 255 al. 4 e §§ 295 e 284" sono sostituite dalle seg.: *§ 249 al. 9 e §§ 259, 272 e 278.*

§ 19 M. 18 C.

Dopo: „va posto" viene intercalato: *durante il tempo della sua temporaria liberazione.*

§ 21 M. 20 C.

Invece della citazione „§ 20" — § *19.*

§ 24 M. 23 C.

Viene stilizzato così: *Le multe in caso di condanna per crimini non possono importare meno di fior. 10, in caso di delitti non meno di fior. 5, in caso di contravvenzioni non meno di fior. 1.*

Nel commisurare le multe si deve aver sempre riflesso alle sostanze, alla capacità al guadagno ed alle rendite del condannato.

§ 25 M.

Viene eliminato del tutto. [8])

§ 26 M. 24 C.

In ogni sentenza, con cui viene inflitta una multa, devesi in pari tempo stabilire la pena restrittiva della libertà, che deve subentrare a quella in caso d' insolvenza.

Se fu inflitta solo una multa, la pena restrittiva della libertà, da stabilirsi in luogo di quella, sarà l'arresto nelle contravvenzioni e in quei delitti, ne' quali è comminata la carcere in via elettiva coll' arresto e la multa, in altri delitti sarà di regola la carcere; si deve però applicare la prigionia di stato, se concorrono le premesse del § 14, oppure se la sanzione penale da applicarsi non ammette altra alternativa che la prigionia di stato o la multa.

Se fu inflitta una multa congiuntamente con una pena restrittiva della libertà, la prima deve commutarsi nella stessa pena restrittiva della libertà, ed è in allora lecito di eccedere il massimo della pena della carcere e della multa stabilito in genere nel § 12. [9])

§ 27 M. 25 C.

Nella commutazione di una multa in una pena restrittiva della libertà, può essere irrogato l' ergastolo nella durata di un giorno per una multa da fior. 3 sino a fior. 15, la carcere o la prigionia di stato nella durata di un giorno per una multa da fior. 2 sino a fior. 10, l' arresto di un giorno per una multa da 1-10 fior.; però in tutto non si può infliggere che al massimo una pena di otto mesi di ergastolo, o di un anno di carcere o prigionia di stato oppure di due mesi di arresto: e se per l' azione punibile è minacciata alternativamente allato alla multa una pena restrittiva di libertà, non può essere sorpassato il massimo di quest' ultima stabilito per questo caso.

---

[8]) La Commissione fu d' avviso che da questa norma verrebbero pregiudicate le comuni e che mancherebbe lo sprone alla denuncia; e perciò tenne fermo che le multe affluiscano alla cassa dei poveri del luogo del fatto, e che la relativa disposizione appartenga alla legge promulgatoria.

[9]) La stilizzazione del progetto ministeriale sembrò troppo complicata

Se in luogo di una multa che non raggiunse l'importo di 10 fior. è minacciato l'arresto, si può, pel caso d' insolvenza, infliggere l'arresto per la durata più breve d'un giorno. [10])

§ 28 C.

Questo § è una nuova proposta della Comm. Esso suona: *Per una multa inflitta rispondono i condannati alla stessa solidariamente. L'aggiudicazione di una multa esclude l'aggiudicazione di altro indennizzo col mezzo del giudice penale. Se questo viene preteso davanti il giudice civile, deve questi dibatterne la multa*

§ 31 M. 30 C.

La ricompensa o il dono, colla cui accettazione, consegna od offerta venne commessa o si ebbe in mira un' azione punibile, oppure il valore degli stessi può essere confiscato, in quanto ciò sia fattibile senza ledere i diritti di terzi non colpevoli.

§ 32 M. 31 C.

Viene ommesso il primo per. dalle parole „Gli oggetti" sino a „§ 25" ed ommessa la parola „per altro". Nel 2 per. dopo „importo d' indennizzo" si sono intercalate le parole: *o una multa.* Invece che „gli stessi" leggi: *gli oggetti confiscati.*

§ 34 M. 33 C.

Invece che: „per la durata di uno fino a dieci anni" leggi: *per la durata di sei mesi sino a tre anni.* [11])

Nel 2 al. invece che „cognizioni ed attitudini" *cognizioni od attitudini.*

§ 37 M. 36 C.

Dopo „sicurezza" nel 1 al. *della persona o della proprietà oppure per la moralità pubblica.*

È intercalato un 2. al. del tenore seguente: *Il bando da un luogo determinato si estende a tutto il raggio di polizia, a cui appartiene questo luogo.*

§ 38 M. 37 C.

Nel 1 per. ommesse le parole: „di morte".

Ommesso del tutto il 2. per. [12])

---

[10]) I motivi dicono che nell'unico caso nel quale, nel disegno governativo, sia comminata ad un crimine la sola multa, quello del § 305 M. 296 C., fu dalla Commissione eliminata la multa. Stabilì questa però una commutazione della multa in ergastolo per i casi in cui concorra con un crimine una contravvenzione che non possa essere punita che con una multa. Nel caso d'insolvenza il giudice dovrebbe ridurre la multa in carcere e poi colla chiave del § 15 convertire la carcere in ergastolo. Per risparmiare al giudice questa doppia commutazione, fu stabilita una misura di riduzione anche per l'ergastolo.

[11]) L'interdizione temporanea sembrò troppo lunga alla Com. a segno da preferire la perpetua, poichè colui, al quale per sì lungo tempo è interdetto l'esercizio della sua professione, è nella stessa posizione di chi l'ha perduto per sempre.

[12]) La relativa disposizione sembrò troppo rigida alla Comm. Se in forza di legge o di sentenza ha luogo la diminuzione dei diritti politici, allora certamente può aver luogo anche la perdita di impieghi, dell'avvocatura ecc. Del resto già le norme disciplinari concedono il licenziamento dagli impieghi; se l'autorità disciplinare non l'inflisse, perchè dovrebbe subentrare d'ufficio? La perdita del notariato, dell'agenzia pubblica equivale all'annientamento economico d'un individuo. La perdita dell'avvocatura non ha senso, perchè se il Consiglio disciplinare dell'Ordine il consente, può essere insinuato di bel nuovo l'esercizio.

§ 39 M. 38 C.

Insieme alla pena del „carcere“ può ne' seguenti casi essere pronunciata la diminuzione dei diritti politici:

1. *Se il fatto dimostra disonestà od impudenza;*
2. *Se la carcere è minacciata alternativamente con l' ergastolo e viene inflitta una pena di carcere di oltre tre mesi;*
3. *Se nei casi dei §§ 47, al. 2, e 51 l' ergastolo viene commutato in carcere.* [13])

§ 39 C.

(di nuova proposta.)

Fuori del caso del § 38 si può nelle condanne alla prigionia di stato o alla carcere per più di tre mesi pronunciare la diminuzione dei diritti politici, se dalla qualità dell' azione o dalle circostanze, sotto le quali venne commessa, risulti che al condannato non può essere concesso senza pericolo pel bene pubblico un posto di fiducia.

§ 40 M. C.

Il 2. al. suona così: *Se la pena dell' ergastolo viene commutata in una pena temporaria, la diminuzione dei diritti politici dura dieci anni.*

§ 41 M. C.

Al n. 1 dopo „pubblici“ s' inserisce: *perciò anche di quelli di una provincia, di un distretto o di una comune.*

Viene poi fatta al § la seguente aggiunta: *La perdita di un grado accademico non ha per sè stessa per conseguenza la perdita del diritto, congiunto per legge collo stesso, all' esercizio di una determinata professione oppure della facoltà ad ottenere l' esercizio di tali professioni.* [14])

§ 43 [15])

Invece che „n. 1-3“ vada *n. 1-2* colla seguente aggiunta: *come pure quei diritti perduti, che si basano su pubbliche elezioni, sopra una nomina o conferma dell' autorità.*

§ 45.

Sostituita alla citazione „§§ 38-41“ l'altra: *§§ 37 sino 41.*

CAPO III.

Tentativo.

§ 47

Ommesso il primo alinea.

Il 2 al. (indicato § 48 per errore di stampa nella nostra ver-

---

[13]) La maggior durata della pena è di guarentigia, che la diminuzione dei diritti politici non sia applicata a delitti di poca entità, come con troppo rigore e con inconseguenza è portato dal progetto ministeriale. La proposta che colla prigionia di stato non debba mai andar congiunta la diminuzione di diritti politici, fu avversata dal governo specialmente con riguardo alla depennazione del 2. al. del § 38 M.

[14]) A questo controsenso fu condotta la Commissione dal riflesso che non potrebbesi eliminare la pena della perdita del grado accademico, come volevasi da alcuni, senza compromettere la dignità del rispettivo corpo accademico, essendo che il grado accademico è qualchecosa di più che la constatazione di certe cognizioni acquisite. D' altra parte lo stabilire che la perdita sia perpetua con la conseguenza anche della perdita del rispettivo esercizio professionale, era convertire questa ultima pena in una pena perpetua.

[15]) Fino a che continua la coincidenza dei §§ del disegno ministeriale e di quello della Commissione, ommetteremo per brevità la designazione.

sione) suona così: *Se il crimine consumato è punito coll' ergastolo a vita, si applica in caso di tentativo l'ergastolo nella durata da tre fino a quindici anni, e può contemporaneamente essere decretata l' ammissibilità della sorveglianza della polizia.*

Invece che „§ 16" al 3. al. del § 47 (§ 48 traduz.): *§ 15.* Si aggiunge poi al § *Queste disposizioni non trovano applicazione, se la misura della sanzione penale dipende dal valore dell' oggetto, avuto di mira in una o più azioni intraprese contro lo stesso, e se le azioni punibili sono in parte consumate, in parte soltanto attentate.*

§ 48 (§ 49 dell' erronea cit. della trad.)

Suona così: *Le norme circa le pene accessorie e le conseguenze hanno applicazione anche in caso di tentativo.*

§ 49 (seguito del § 49 secondo l'erronea cit. della trad.)

Al n. 1 invece che: „ad impedimenti esterni indipendenti dalla sua volontà" si legga: *ad un impedimento indipendente dalla sua volontà.*

Al n. 2 invece che „l'azione" leggasi: *la sua azione.*

Capo IV.

Complicità.

§ 50.

Ommesso l'utimo al.

§ 51.

Suona così: *La pena dell' istigatore e dell' ausiliatore si regola secondo quella legge, che si applica all' azione, della quale essi scientemente si sono resi complici; la pena dell' ausiliatore peró va commisurata giusta le determinazioni del § 47 al. 1 e 2, senza differenza se l'autore ha consumato o soltanto attentato il crimine o delitto.*

Capo II.

Dolo e colpa. Cause che escludono, diminuiscono o tolgono la pena.

§ 54.

Sono intercalate „dopo prendere per base" e prima di „lo stato di cose" le parole: *a suo favore.* [16])

§ 56.

Dopo „inconsapevolezza" e prima di „o di morbosa" s'intercala: *piena ubbriachezza.*

§ 57.

Dopo „evitabile" il § suona e finisce così: *di un danneggiamento sproporzionato ed ingiusto nel corpo, nella libertà o nelle sostanze per lui stesso o per altri.* [17])

§ 58.

Alle azioni, che alcuno ha commesso in uno stato di necessità non altrimenti evitabile, per allontanare da sè o da altri un imminente sproporzionato danneggiamento nel corpo, nella

---

[16]) Non esistendo un delitto putativo, è giusto, siccome osservano i motivi, che il ladro che ruba un oggetto, ch' egli crede, ma non è, destinato al culto religioso, non commette un furto qualificato.

[17]) La Comm. considera questo caso come equivalente all' incolpata tutela, e le è perciò indifferente che il pericolo minacci un' attinente dell' incolpato od una terza persona qualsiasi.

libertà e nelle sostanze, non viene applicata la legge penale, se egli stesso non ha causato lo stato di necessità con un' azione punibile.

§ 60.

Il 1. al. suona così: *Non si applica la legge penale contro impuberi, che al tempo in cui commisero l' azione non aveano ancora compiuto il dodicesimo anno.*

Nel 2. al. dopo „perchè esso" s' intercali: *col concorso dell' autorità pupilare.*

§ 61.

Il 1. al. suona così: *Alle persone, le quali al tempo, in cui commisero l' azione, aveano compiuto il dodicesimo ma non ancora il decimottavo anno, non si applica la legge penale, se esse non aveano il discernimento necessario per comprendere la punibilità dell' azione.*

§ 62 C.

(È intercalato dalla Comm.)

Se non può aver luogo la punizione giudiziale di un giovane pei motivi accennati nei §§ 60 e 61, devono essere puniti coloro, che indussero il giovine con prava intenzione a commettere l' azione, come se essi stessi l' avessero commessa.

§ 62 M. 63 C.

Al 1. al. invece che „impuberi" (giovani) si legga: *Le persone.*

Il 2. al. (n. 1) resta ommesso.

Nel 3. al. (n. 2) ommesse le parole: *della prigionia di stato* e invece che „devono applicarsi ecc." fino alla fine: *deve applicarsi la carcere nella durata da tre a quindici anni.*

Nel 4. al. (n. 3) cit. *§ 12* invece che „§ 13."

Nel 6. al. dopo „minaccia ecc." si sostituisca: *l' ergastolo in vita, va irrogato l'ergastolo nella durata da dieci a venti anni.*

§ 63 M. 64 C.

1 al. Ommesso „senza sua colpa". Invece che „devesi" *si può.* Dopo „pene" aggiungasi: *temporanee.*

Aggiunto il seg. al. *Con queste premesse si può dichiarare anche che tutta la pena determinata dalla sentenza fu espiata colla detenzione inquisizionale o preventiva.*

§ 64 M. 65 C.

Invece che „ed il delitto mentovato nel § 312" si legga: *ed i delitti mentovati nei §§ 305 e 310.* Dopo „spontaneamente" s' intercali: *da sè o col mezzo di terzi.* [18])

§ 65 M. 66 C.

Si legga il § così: *Se ad una lesione corporale o ad una offesa (§ 110, § 195 seg.) viene contrapposta immediatamente dalla persona offesa o da una persona a lui prossima* [19]) *una*

---

[18]) La Commissione sostituisce alla parola ha prestato „geleistet" la parola „gewährt", che ha in tedesco un significato più generico p. e. pel caso d' un' ipoteca accordata al danneggiato. In italiano tal divario linguistico non rileva. — Il danno dev' essere prestato dall' incolpato, sia pur col mezzo di terzi; quindi deve concorrere un' attività di colui. Così la Commissione. È mantenuto il concetto del „pentimento efficace" a cui s' informa la dec. sup. 12 maggio 1857 e altre.

[19]) Anche questa intercalazione è giustificata, secondo i motivi della Commissione nel senso, che l' egual mitezza deve parlare al legislatore p. e. pel conjuge che respinge coll' offesa stessa l' offesa recata al conjuge. Invece poi di far valere una semplice mitigante come nel disegno ministeriale, is volle accordare al giudice la massima latitudine.

altra di queste azioni, può il giudice irrogare per ambedue gl' imputati o pel meno colpevole il minimo del comminato genere di pena (§ 12). commutare la carcere in multa (§§ 24-26) e rispetto a quello che non recó all' altro una lesione grave o mortale anche prescindere affatto dalla pena.

§ 67 M. 68 C.

Ai n. 1, 2 e 4 invece che „contro i quali la legge minacciò" vada: *che nella legge sono minacciati di...*

§ 71 M. 72 C.

Al 1. al. ommessa la parola „competente".

Al 2. al. sost. „*Dopo l' interruzione la prescrizione ricomincia.*"

Aggiunto il seg. al.: *Se sussistono transitori rapporti, per effetto dei quali in seguito a disposizione di legge deve essere sospesa l' esecuzione della pena, la prescrizione è sospesa fino a che perdurano tali rapporti.*

§ 72 M.

È ommesso.

Capo VI.

Concorso di più azioni punibili.

§ 75.

Se con una sola e medesima azione sono violate più determinazioni del Codice penale, è da infliggersi una sola pena; viene in tal caso applicata una sanzione penale, che riguardo alla specie, al massimo ed al minimo della pena si deve regolare secondo quelle delle determinazioni violate, che in questo riguardo sono le più severe.

Non viene con ció alterato il diritto di elezione del giudice, se nella più severa delle determinazioni sono comminate alternativamente due o più specie di pena.

Qualora il massimo o il minimo della pena, che viene per tal guisa applicato, è maggiore che quello designato per la specie più grave di pena nelle determinazioni violate, devesi commutarlo secondo la misura indicata nel § 15.

Se in una delle violate determinazioni è minacciata la prigionia di stato, nell' altra il carcere, devesi applicare il secondo, impregiudicata la norma del § 14.

§ 76.[20]

Le norme del § 75 trovano applicazione anche nel caso che taluno con più azioni distinte ha commesso più crimini,

[20]) Da' motivi si rileva che la Commissione non fece meritorie modificazioni al progetto del Governo. Anche il progetto attuale tien fermo al principio della pena collettiva (§ 34 Cod. pen. vigente) e ciò tanto nel caso della concorrenza ideale (§ 75 progetto presente), quanto in quello della concorrenza reale (§ 76 prog. pres.). Anche il Codice germanico si basa sullo stesso principio colle due eccezioni però, che se concorre la detenzione in fortezza col carcere, o se concorre l' arresto con altra pena, si devono nella sentenza infliggere separatamente queste due pene. Applicando la pena collettiva nel progetto attuale, dove le sanzioni penali non sono sempre limitate nel massimo e nel minimo, come nel Cod. pen. vigente, e dove concorrono vari generi di pene, l' applicazione della pena diventa un lavoro un po' complicato pel giudice. La Commissione spiega con un esempio i principî accolti nel § 75 e seg. Tizio commette i reati *a*, *b*, *c*; il reato *a* è punito con carcere da 2-5 anni; *b* con prigionia di stato da tre mesi a 10 anni; il reato *c* con ergastolo da

delitti o contravvenzioni; in questo caso peró devesi convenientemente aumentare la pena con riflesso alle concorrenti azioni nel che fare si può aumentare di un quarto il massimo della temporanea pena restrittiva della libertà, che è da determinarsi giusta il § 75, però non mai oltre a vent' anni, e quello della multa al doppio.

§ 76 seguito M. 77 C.

Nella stessa misura ecc. Nella frase „Non puossi però" si ommetta il „però". Si aggiunga poi: *All' incontro in tutti questi casi* [21]) *circa l'applicazione della sanzione più grave di pena è da prendersi per base la cifra totale che risulta dalla somma degli importi di danno de' singoli fatti. Non fa differenza se i reati ripetuti furono tutti od in parte consumati od attentati.*

§ 77 M.

(Ommesso).

§ 78.

Il 1 al. suona così: *Le norme circa le pene accessorie e le conseguenze della pena, devono essere applicate anche se non sono minacciate che ad uno dei più reati commessi.*

Il 2 al. è inalterato.

§ 79 C.

(formulato dalla Commissione.)

Nel commutare una multa (§ 24) comminata per più reati concorrenti in conformità a' §§ 76 e 77, il massimo stabilito nel § 25 al. 1 per la pena restrittiva di libertà può essere sorpassato di un quarto.

§ 79 M. 80 C.

Invece che „del § 76" si legga: *dei §§ 76 e 77.*

Ommessa la frase: Da questo riguardo non è esclusa l'applicazione della pena di morte".

---

1 a 3 anni In tal caso la sanzione *a* è la più severa quanto al minimo, la sanzione *b* quanto al massimo; la sanzione *c* quanto al genere di pena; la risultante pel giudice è: ergastolo da 2-10 anni. Sarebbe però una legge troppo draconiana quella che al reo, degno di tre anni di ergastolo, ne fossero regalati 10, perchè esso si fece imputabile anche di un duello, che non ebbe esito sanguinoso, ma fu compiuto senza padrini. Perciò il § 75 stabilisce nel 3. alinea che se il massimo o il minimo della risultanza così costruita è più grave di quello commisurato per il più grave genere di pena, tanto il massimo quanto il minimo debbano commutarsi secondo la chiave data dal § 15. Nel caso dato il minimo (due anni) ed il massimo (dieci anni) sono più alti che la cifra corrispondente nell'ergastolo (1-3 anni). Perciò si commuta secondo il § 15 i due anni di carcere e i 10 di prigionia di stato in pena di ergastolo. Un anno di carcere o prigionia di stato corrispondono a 8 mesi di ergastolo. La risultante sarà adunque non ergastolo da 1-10 anni, ma da 16 mesi sino a 80 m. In questi limiti il giudice potrà, come negli altri casi, scendere al minimo o elevarsi al massimo. Nella concorrenza reale tale sanzione può elevarsi da 80 mesi (6 anni e 8 mesi) a 8 anni e 4 mesi. Ma come contenersi ne' casi in cui il genere di pena è pel giudice facoltativo? Si dovrebbe credere che in tali casi il giudice debba scegliere senz' altro l' ergastolo. Ciò sarebbe contro equità e giustizia. Se per uno dei reati commessi il giudice scegliesse la carcere o la prigionia, non sarebbe giusto obbligarlo a scegliere l'ergastolo per la sola ragione che il reo oltre al crimine ha commesso un delitto o una contravvenzione. Il giudice però deve scegliere per ogni singolo reato prima di fare il calcolo della pena collettiva.

[21]) Quest' aggiunta contiene una norma già posta nel progetto ministeriale, però nella parte speciale.

Capo VII.

Azione penale.

§ 82 M. 83 C.

La citazione „§ 81“ sostituita da *§ 82.*

§ 84 M. 85 C.

La citazione „§ 81“ sostituita da *§ 82* come sopra.

§ 85 M. 86 C.

Invece che: „In quanto la legge non disponga espressamente in modo diverso“ vada: *Fuori del caso del § 184.* [22]) Dopo „avanzare“ s' intercali: *e proseguire.*

§ 87 M. 88 C.

Dopo „evasa„: *con sentenza.*

§ 88 M. 89 C.

Le citazioni § 65 e § 86 sostituite da: § 66 e § 87.

PARTE SECONDA.

Crimini e Delitti.

Capo I.

Alto tradimento, tradimento dello Stato e delitti contro la forza armata dello Stato.

§ 89 M. 90 C. [23])

Nel cap.° 1.° in luogo di „privarlo“ *„privare lo stesso“* ed in luogo „dei diritti“ *„dei suoi diritti“.*

---

[22]) I motivi dicono che *espressamente* nel progetto l'azione penale non è mai dichiarata personalissima e non trasmissibile. Con sufficiente precisione nol si potrebbe sostenere implicitamente che pel § 184 e perciò fu adottata la dizione che sopra.

[23]) Contro la stilizzazione del § 90 venne sollevata in seno alla Commissione una eccezione di principio molto importante e si osservò che la definizione dell' alto tradimento nel codice vigente — in quanto vi si dispone (§ 58 lett. *b*) „commette il crimine di alto tradimento chi intraprende cosa, che fosse intesa ad una violenta mutazione della forma del governo“ — si presenta come molto infelice ed è generalmente riconosciuta come molto pericolosa, attesochè giusta quella definizione è già crimine consumato di alto tradimento tutto ciò che come ultima conseguenza potrebbe risolversi in un pericolo per lo Stato e quindi riesce crimine consumato qualunque atto preparatorio sia pure remoto e tale che non sia affatto diretto ad un' azione determinata, ogni cooperazione allo stesso, anche una semplice approvazione di questo. È bensì vero che in ogni modo anche il progetto ministeriale tracciava un' essenziale differenza dal vigente codice, tuttavia la espressione in quello usatavi „chi intraprende“ è ancora imprecisa e passibile di una troppo larga interpretazione. Gli è perciò che alcuni membri della Commissione volevano eliminate affatto le fatali parole „chi intraprende“ ed ennunziata direttamente l'indole oggettiva del reato previsto al § 90. La loro proposta cadde, attesochè, a mente della maggioranza, la stessa comprendeva una disposizione di legge, che si allontana troppo dall' analoga nell' attuale codice e che d' altronde non si incontra in verun altro codice. Gli è appunto nel crimine di alto tradimento che il tentativo è da considerarsi come il crimine stesso, dacchè, se riesce l' alto tradimento. pressochè in nessun caso si potrà discorrere di una punizione del medesimo — Per quello concerne la sanzione di pena, dacchè fu deciso di proporre l'abolizione della pena capitale, vi si sostituì per il caso più grave dell'alto tradimento l' ergastolo a vita. Ed è questo il solo caso nel progetto di legge, dove l' ergastolo a vita è comminato come pena unica.

Il cap. 2.° dovrebbe suonare:
a cambiare violentemente l'ordine legale di successione al trono oppure le leggi fondamentali dello Stato oppure gli statuti provinciali.

Il 1.° alinea del cap.° 3.° resta inalterato.

Il 2.° ed il 3.° alinea fusi nel seguente:

L'alto tradimento viene punito coll'ergastolo o colla prigionia di stato non al disotto di cinque anni, se però l'imperatore venne leso nel corpo o nella salute, oppure se venne privato della sua libertà personale o se fu attentato alla sua vita coll'ergastolo a vita.

§§ 90 e 91 M. 91 e 92 C.

I §§ 90 e 91 fusi nei §§ 91 e 92 del seguente tenore:

Viene punito per preparativi ad una impresa di alto tradimento coll'ergastolo o colla prigionia di stato da uno fino a dieci anni:

1. *chi concerta con altri l'esecuzione di una impresa di alto tradimento o a questo scopo entra in intelligenze con un governo estero, abusa del potere, che gli spetta su altri, si arroga su altri un potere che non gli spetta, o arruola. raccoglie o esercita truppe nelle armi;*
2. *chi pubblicamente, cioè davanti ad una moltitudine di persone, in uno stampato, colla diffusione di scritti o di altre esposizioni o colla affissione od esposizione degli stessi in un luogo accessibile ad ognuno provoca ad una impresa di alto tradimento.*

§ 92 C.

Fuori dei casi del § 91 i preparativi di una impresa di alto tradimento (§ 90) *vengono puniti coll'ergastolo o colla prigionia di stato da uno fino a tre anni.*

§ 92 M. 93 C.

In luogo di „conseguenza dannosa" „*danno*", in luogo di „derivata" „*derivato*", in luogo di „stata allontanata" „*stato allontanato*".

§ 93 M. 94 C.

Viene punito per tradimento dello stato coll'ergastolo o colla prigionia di stato non al di sotto di cinque anni:

1. *chi appartenendo alla monarchia, durante una guerra guerreggiata contro la stessa, porta le armi contro la i. r. forza militare o contro quella degli alleati dell'imperatore;*
2. *chi, essendo per scoppiare o scoppiata la guerra, attenta a procacciare un vantaggio al nemico, oppure a recar danno all'i. r. forza militare o a quella degli alleati dell'imperatore, in ispecialità a suscitare nella stessa la rivolta, a dare in potere al nemico passi, luoghi fortificati, bastimenti da guerra, magazzini, munizioni da guerra o soldati, ad esplorare pel nemico circostanze ed oggetti, che hanno relazione colle operazioni della i. r. forza militare o di quella degli alleati dell'imperatore o colla difesa della monarchia, oppure a darne al nemico stesso, come che sia, comunicazione. Contro persone, che non appartengono alla monarchia, è da procedersi durante la guerra secondo gli usi di guerra.*

§ 94 M. 95 C.

Il cap.° 4.° suona:
„chi fa sorgere od aumenta al di fuori un pericolo per la monarchia“.

§ 95 M. omesso.

§ 99.

In luogo di „monarchia austro-ungarica“ soltanto *„monarchia“.*

§ 100.

In luogo di „si rende inabile o si fa rendere da un altro inabile“ *„si rende o si fa rendere da un altro del tutto o in parte inabile“.* Omesse le parole „non al di sotto di un anno“. Omesso pure il 2.° cap.°

§ 102.

Chi allo scopo di sottrarsi all' obbligo del servizio militare abbandona prima del suo assento il territorio della monarchia senza permesso dell' autorità oppure dimora senza questo permesso all' epoca dell' assento fuori di questo territorio è da punirsi colla carcere fino ad un anno o colla multa fino a fior. 2000.
Il 2.° cap.° omesso.

§ 103.

Cap.° 1.° dopo le parole „non adempie“ la parola *„dolosamente“.* — I cap.i 2 e 3 inalterati.

Capo II.

Offesa contro la maestà, vie di fatto contro membri della casa imperiale ed offesa degli stessi.

§ 104.

In luogo di „coll' ergastolo da cinque a venti anni“ le parole *„oppure colla prigionia di stato non al di sotto di cinque anni“.*

§ 106.

In luogo di „coll' ergastolo sino a dieci anni o colla carcere non al di sotto di un anno„ le parole: *coll' ergastolo o colla prigionia di stato sino a cinque anni.*

Capo III.

Azioni punibili contro stati amici.

§ 108. [24])

Omesse le parole „austro-ungarica“. — Cambiata la numerazione dei §§ ivi citati, così *§§ 90 sino 92* in luogo di „§§ 89-90“, *§ 90* in luogo di „§ 89“, *§§ 91 e 92* in luogo di „§§ 90 e 91„.

---

[24]) La proposta, di punire tutti i delitti contemplati nel capo III soltanto allora quando vengono commessi entro il territorio della monarchia, cadde, poichè se vero che andrebbe tropp' oltre l' obbligo dello stato di provvedere a che i suoi sudditi all' estero non si rendano colpevoli di azioni punibili contro stati amici, tuttavolta sta ben fermo che la punibilità in genere soltanto allora ha luogo quando lo stato amico guarentisce la reciprocità.

§ 109.[25])

Chi offende il capo di uno stato estero è punito colla carcere sino a sei mesi e se la offesa fu commessa pubblicamente (§ 91, n. 2) o alla presenza dell' offeso colla carcere da un mese a due anni, in quanto mediante il bollettino delle leggi dello impero sia stato notificato, che lo stato estero garantisce la reciprocità.

L' azione penale viene avviata soltanto dietro proposta del governo estero.

§ 110.

In luogo di „del § 199 e seg.“ „*§ 195 e seg.*“ — in luogo di „sino ad un anno“ „*sino a sei mesi*“.

§ 111.

Omessa la parola „imperiale“.

§ 112.

Citati i „*§§ 108 sino 111*“ in luogo dei „§§ 109-111.“

Capo IV.

Crimini e delitti relativi all' attività ed alla elezione dei pubblici corpi rappresentativi.

§ 113.

„*L' uso o la minaccia di violenza come pure la minaccia di una ingiusta inflizione di danni allo scopo di disciogliere violentemente l' assemblea di una delle camere del Consiglio dello impero, di una delegazione o di una dieta, o di impedirle nella loro attività o di influire sul modo della loro attività o di allontanare violentemente uno dei membri di questi corpi rappresentativi dalla assemblea, sono puniti coll' ergastolo o colla prigionia di stato da due a quindici anni.*

§ 115.

Omesse le parole „e colla multa sino a fior. 1000“.

§ 116.

Chi nel caso di elezioni ad un corpo rappresentativo chiamato alla pertrattazione di pubblici affari o ad un pubblico ufficio produce un risultato, che non corrisponde col dichiarato volere degli elettori o ne altera il risultato è punito colla carcere sino a due anni.

§ 117.

Dopo „affari“ le parole „*o di quelle ad un pubblico ufficio*“ — alle parole „o ai suoi appartenenti“ sostituite le altre „*a persone a lui prossime*“.

---

[25]) Con riguardo alla reciprocità fu respinta la proposta di punire l' offesa allora soltanto, quando la stessa viene commessa in publico, o alla presenza della persona offesa; e così pure cadde l' altra proposta, che in altri casi di offesa debbano anche rispetto al capo dello stato estero applicarsi soltanto le disposizioni dei §§ 195 e seg.

Capo V.

Crimini e delitti contro l' operosità e il decoro dell' autorità dello Stato.

§ 118.

Dopo „obbligo dell' assento“ la parola „*legale*“

§ 119.

Dopo „chi“ le parole „*fuori dei casi del § 118*“ — omesse le parole „o illecita“.

§ 120.

In luogo di „chi si associa ad altri“ le parole „*chi fonda una società*“ — in luogo di „unirsi“ la parola „*unirvisi*“.

§ 121.

Viene punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa fino a fior. 500 chi pubblicamente (§ 91 n. 2) vanta azioni, contro le quali la legge minaccia una pena.

§ 122.

Nel 1.° cap.° tra „pubblicamente“ e „fatti“ viene il seguente richiamo „(§ 91 n. 2)“.

Nel 3.° cap.° dopo la parola „sostenuti“ la parola „*pubblicamente* (§ 91 n. 2)“.

§ 123.

Dopo „impedire“ la parola „*illegalmente*“.

§ 124.

Il 1.° cap.° suona così:

L' usare o il minacciare violenza o ingiusta inflizione di danni allo scopo di costringere una autorità o un pubblico ufficiale a compiere o ad omettere un atto di ufficio o una funzione di servizio è punito come violenza contro l' autorità colla carcere.

§ 127.

Cap.° 2.° in luogo di „sino a cinque anni o la carcere non al di sotto di un anno“ le parole „*o la prigionia di stato da uno a cinque anni*“.

§ 128.

Al cap.° 1.° omesse in principio le parole: „avvi il caso di ribellione“ ed aggiunto invece in fine „*ognuno degli assembrati, che dopo questa intimazione non si allontana, è reo di ribellione.*

Al cap.° 2.° in luogo di: „coll' ergastolo sino a quindici anni“ le parole: „*coll' ergastolo o colla prigionia di stato da uno a quindici anni*“ e più sotto in luogo di: „coll' ergastolo sino a dieci anni o colla carcere non al di sotto di un anno“ le parole: „*colla carcere non al di sotto di tre mesi*“.

§ 130.

Dopo le parole „o dal comandante la forza armata“ da intercalarsi le parole: „*a ciò chiamato*“.

Va inoltre aggiunto un 2.° cap.° del seguente tenore:
La presente disposizione non trova applicazione a perso[illegible] che giusta il § 129 sono esenti di pena.

§ 131.

Chi malisiosamente danneggia, deturpa o porta via d[illegible] creti o notificazioni ufficiali pubblicamente affissi o in al[illegible] modo pubblicamente esposti, oppure commette una di que[illegible] azioni sopra un emblema della pubblica autorità, in eg[illegible] modo affisso, specialmente sull' aquila imperiale, è da puni[illegible] colla carcere fino a sei mesi o colla multa sino a fior. 500.

Il secondo cap.° è quì omesso e costituisce il § 396 d[illegible] progetto della Commissione.

§ 132.

Omesse le parole: „senza esservi autorizzato".

§ 133.

Da una autorità invece che: „dalla competente autorit[illegible]

§ 135.

Omesse le parole: „senza esservi autorizzato".

§ 136.

Al n. 1. omesse le parole „od invalidità" — al n. 2 *„re[illegible] pubblici* (*§ 91 n. 2*)" in luogo di „pubblica" ed infine aggiu[illegible] la parola *„oppure"*.

Va poi aggiunto un 3.° cap.° del tutto nuovo:

3. *chi fa conoscere pubblicamente* (*§ 91 n. 2*) *quello c[illegible] avvenne in un dibattimento, pel quale mediante decision[illegible] del giudizio fu esclusa la pubblicità per ragioni di mo-ralità o dietro proposta delle parti.*

§ 137.

Nella introduzione *„procedura penale"* ed al n. 2 *„dibatti-mento"* come del resto erano già state da noi tradotte le rispet-tive parole del progetto ministeriale.

§ 140.

La introduzione suona: *L' assembramento di detenuti inten[illegible] con forze unite.*

Nel cap.° 1.° *„ad aggredire...."* *„ed a costringerli"* [26])

Nel cap.° 2.° *„ad evadere violentemente"* e poi *„è puni[illegible] come ammutinamento"*..... *in quegli ammutinati..... o le person[illegible] incaricate della sorveglianza..... coll'ergastolo sino a cinqu[illegible] anni.... mentovate nel § 230 n. 1 e 2"*.

Capo VI.

Perturbazioni della tranquillità ed altre azioni punibili contro l' ordine pubblico.

§ 141.

Chi pubblicamente (*§ 91 n. 2*) *vilipende in modo d[illegible] esporre a pericolo la pace pubblica una nazionalità dello Stat[illegible]*

---

[26]) Il testo tedesco cambia inoltre quì, come in altri paragrafi, la pa-rola *„widerrechtlich"* in *„rechtswidrig"*. Per noi è sempre *ingiusta inf[illegible]sione di danni*, cioè inflizione lesiva di un *diritto soggettivo*.

una società religiosa esistente nello Stato, un ceto o una classe della popolazione, oppure chi pubblicamente (§ 91 n. 2) eccita a trattare in modo ostile chi vi appartiene, è punito colla carcere sino ad un anno o colla multa sino a fior. 1000.

§ 142.

(*§ 90 n. 2*) in vece che „(§ 89 n. 2) — dopo „autorità" invece che „oppure" ripetuta la parola „*chi*" — dopo „disprezzo" „*pubblicamente (§ 91 n. 2)*".

Cap.° 2.° dopo „vennero" „*pubblicamente (§ 91 n. 2)*".

§ 144.

Ommessa la parola „ingiustamente" — più sotto „*tutti coloro che allo scopo indicato presero parte all' assembramento sono da punirsi per titolo di perturbazione della pubblica tranquillità colla carcere non al di sotto di un mese.*

§ 145.

Al cap.° 2.° omesse le parole „o da più persone assieme" — poi: *si applica la carcere non al di sotto di un mese*".

§ 146.

Al 2.° cap.° „*si applica la carcere sino a sei mesi*".

§ 147.

„*L' usare o il minacciare violenza o ingiusta inflizione di danni per impedire* ecc. — poi: „*è da punirsi colla carcere sino a tre anni*".

§ 148.

Chi coll' usare o minacciare violenza, col minacciare ingiusta inflizione di danni, con ingiurie, coll' impedire l' uso legittimo di istromenti od attrezzi o con simili mezzi cerca di determinare altri a partecipare o ad obbedire a concerti, che tendono alla sospensione del lavoro, al licienziamento di operai o all' aumento del prezzo di merci o chi con uguali mezzi cerca d' impedire, che altri si ritirino da tali comploti, è punito colla carcere sino a sei mesi.

§ 149.

Chi senza esservi autorizzato forma o comanda una banda armata oppure fornisce di armi e munizioni di guerra una ciurma, che sa essere riunita senze legale autorizzazione, è punito colla carcere sino a due anni.

Chi si unisce ad una tale banda armata è da punirsi colla carcere sino ad un anno.

§ 151.

Colla carcere sino a sei mesi oppure colla multa sino a fior. 500 — e poi *colla carcere sino ad un anno o colla multa sino a fior. 1000.*

§ 152 M.

Del tutto eliminato.

§ 153 M. 152 C.

Omesse le parole „di uno dei crimini indicati nel capo VII" e poi leggasi „*o di uno dei crimini trattati nei capi VII a*

XXV — dopo „tralascia" le parole: „*con malizia o per indolenza*" — dopo „per sè" le parole „*persone a lui prossime*".

§ 154 M.

Quì ommesso, forma oggetto del § 415 del progetto della Commissione.

§ 155 M. 153 C.

Chi fa mestiere di eccitare cittadini dello Stato alla emigrazione mediante ingannevole asserzione di fatti falsi o mediante indicazioni, che sa essere infondate, o con altri mezzi intesi ad ingannare è punito colla carcere da un mese sino a due anni e colla multa sino a fior. 2000.

Il cap.° 2.° è omesso.

Capo VII.

Contraffazione di monete e di carte di valore equiparate alla moneta.

§ 156 M. 154 C.

Al cap.° 1.° in luogo di „non al di sotto di due anni:„*non al di sotto di un anno*".

§ 157 M. 155 C.

In luogo di „nel § 156" „*nel § 154*".

§ 158 M. 156 C.

In luogo di „fuori dei casi dei §§ 156 e 157" „*fuori dei casi dei §§ 154 e 155*".

§ 159 M. 157 C.

Nel cap.° 1.° dopo la parola „stampate" le parole „*o altrimenti moltiplicate con mezzi meccanici o chimici*".

— Nel cap.° 2.° omessa la parola „stampato".

§ 160 M. 158 C.

In luogo di „assieme ai cuponi e tagliandi appartenenti alle stesse", „*come pure i titoli d'interessi, di dividendi o di rinnovazioni (cuponi e tagliandi) appartenenti alle stesse*".

§ 161 M. 159 C.

In luogo di „nei §§ 159 e 160„ "*nei §§ 157 e 158*".

§ 162 M. 160 C.

Al cap.° 2.° omesse le parole „o a chi si appropria le limature delle monete diminuite".

§ 161 C.

Viene punito colla carcere fino a tre anni o colla multa sino a fiorini 1000 chi si appropria le limature delle monete diminuite (§ 160).

§ 163 M. [27])

Del tutto eliminato.

§ 164 M. 162 C.

In luogo di „(§§ 156, 159 e 160)“ „*(§§ 154, 157 e 158)*“.

Capo VIII.

Spergiuro, [28]) falsa deposizione e falsa imputazione.

§ 165 M. 163 C.

Al cap.° 1.° dopo le parole „sino a 5000“ le parole „*qualora taluno prestò lo spergiuro, per procacciare a se o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale*“. [29])

Al cap.° 2.° dopo le parole „il giudice debba“ le parole „*a sensi di legge*“· — Omesse le parole „la loro solenne assicurazione invece per tanto sacra, quanto i membri di altra società religiosa il giuramento“.

---

[27]) Il § 163, che puniva colla carcere sino a tre mesi o colla multa sino a fiorini 500 chi fuori dei casi del precedente paragrafo pone in circolazione per il loro intiero valore monete metalliche diminuite, non venne accolto dalla commissione, dachè questa non ravvisava gli estremi di una azione delittuosa nel fatto di taluno, che pone in circolazione monete metalliche diminuite, cui egli stesso non ridusse così e cui egli nemmeno si procurò o assunse allo scopo di porle in circolazione.

[28]) Anche nelle modificazioni della commissione si cerca invano quella sottile ma pur corretta distinzione che traccia il codice penale germanico tra lo spergiuro (Meineid) ed il falso giuramento (falscher Eid) così nella essenza oggettiva di questi due reati, come rispetto alla pena sancitavi. Il primo (§ 153) richiede come estremi essenziali la falsità del deposto e la scienza della medesima in chi depone ed è punito colla casa di forza fino a dieci anni; al secondo (§ 154) basta la falsità del deposto di per sè stessa, benchè non conosciuta da colui che depose ed è punito colla casa di forza fino a dieci anni nel caso più grave, ma ammette altre misure di pena. — Una importanza grande offre tale distinzione rispetto alla subornazione a commettere uno o l' altro dei due gravi reati. La subornazione a commettere uno spergiuro, punita colla casa di forza fino a cinque anni (§ 159), suppone la scienza della falsità tanto nel subornato quanto nel subornatore, ed è affatto diversa dalla subornazione a prestare un falso giuramento, punita colla carcere fino a due anni (§ 160), la quale suppone la scienza della falsità soltanto nel subornatore, mentre il subornato, essendo in buona fede, o va inpunito o può essere tutto al più colpito dalla pena della carcere fino ad un anno, pena cioè del falso giuramento colposo. — Al progetto Vigliani è pure estranea tale distinzione tra spergiuro e falso giuramento (Libr 2.° Parte 1.a Titolo VI. Capo IV).

[29]) Alla voce „Vortheil“ (vantaggio) fu dalla commissione sostituita ovunque l'altra „Vermögensvortheil“ (vantaggio patrimoniale) — voce italiana poco bella, ma che incontriamo usata così nei testi di legge, come nei libri di eminenti giuristi in Italia. La seconda fu adoperata dalla commissione, perchè di significato più largo; havvi diffatti — così si ritenne — un vantaggio patrimoniale non soltanto allora, quando taluno si è procacciata una determinata somma di danaro o altrimenti una cosa avente un valore economico, ma sibbene se egli in genere si è procurato un aumento di patrimonio, che abbia migliorata la sua condizione economica. Altri vantaggi, — si disse — che non ponno rapportarsi affatto al patrimonio, sono di indole poco concreta ed è meglio non vengano presi in considerazione ove si tratta di azioni punibili commesse per avidità di lucro. — La commissione decise pure di adottare, dove occorra, sempre la espressione „a sè o ad altri“, anzichè quà e colà le sinonime, ma pure diverse, di „a sè od altrui“, „a sè o a terzi“, „a sè o ad un terzo“.

§ 166 M. [30])

Eliminato e sostituitogli il § 165 C.

§ 167 M. 164 C. [31])

Dopo il cap.° 1.° va aggiunto il seguente capoverso del tutto nuovo:

La stessa pena si applica anche a coloro, che danno una falsa deposizione in una inquisizione disciplinare contro avvocati o notai o persone, le quali occupano un publico ufficio o servizio.

Il cap.° 2.° M. viene eliminato e sostituitogli il § 165 C.

§ 165 C.

Se lo spergiuro o la falsa deposizione ha avuto luogo in una causa penale a pregiudizio dell' imputato, si applica l'ergastolo fino a dieci anni.

Se l' imputato venne condannato all' ergastolo o ad un'altra pena restrittiva della libertà di oltre a tre anni o ad una pena ancor più severa, si applica, nel caso di spergiuro, l' ergastolo non al di sotto di tre anni.

Se l' imputato non venne affatto condannato o se ei venne condannato soltanto per una contravvenzione, ovvero se è manifesto che lo spergiuro o la falsa deposizione non ebbe alcuna influenza sulla decisione, si applica l' ergastolo fino a cinque anni o la carcere, e cioè nel caso di spergiuro non al di sotto di un anno, nel caso di falsa deposizione non al di sotto di sei mesi.

Il disposto del § 163 rispetto alla multa va applicato anche in tali casi.

§ 168 M. 166 C. [32])

In luogo che „di cui i §§ 165 e 167“ „*di cui i §§ 163-165*“ — In luogo „se il colpevole le revoca, prima che venga pro-

---

[30]) I §§ 164 e 165 del progetto ministeriale diedero argomento a discussioni lunghe, dettagliate e più volte ripetute. Il pensiere massimale di quello rimase immutato; ciò nulla meno parve necessario alla commissione di ordinare altrimenti il materiale, di esprimere meglio le singole disposizioni e di togliere di mezzo alcune inconvenienze. Innanzi a tutto non sembrò consulto, che le disposizioni del § 166 M. e del § 167 cap.° 2.° M., le quali manifestamente hanno uno stretto nesso tra loro, vengano separate dal cap.° 1.° del § 167 M., il quale ha una affinità col § 165 M. Il § 165 M. (§ 163 C.) tratta dello spergiuro; all' incontro il § 167 M. della falsa deposizione, della falsa perizia o del falso parere, se questi non ebbero luogo sotto il vincolo del giuramento, ma pure davanti ad un giudicio o ad un giudice arbitro. Queste disposizioni stanno insieme; dimodochè la commissione accolse il § 167 M., modificato, nel § 164 C., che segue immediatamente al § 163 C. In questa vece le disposizioni del § 166 M., che discorrono del caso speciale, quando lo spergiuro venne commesso in una causa penale a pregiudizio dell' incolpato, e quelle del § 167 cap.° 2.° M., che contemplano il caso analogo quando una falsa deposizione non giurata venne data in una causa penale a pregiudizio dell' incolpato, furono accolte nel § 165 C.

[31]) L'importante aggiunta, che leggiamo dopo il cap.° 1.° del § 164 C. e che ne forma il cap.° 2.°, fu assunta nel riflesso, che occorreva per stabilire una pena per coloro, i quali deponessero il falso in un' istruzione disciplinare avviata di confronto ad avvocati, notai o publici funzionari; e che dal momento che tali istruzioni non sono condotte di regola davanti ad un giudizio, e che i testimoni di regola non vengono vincolati col giuramento, se le loro false deposizioni restassero impunite, si avvererebbe un' anomalia, cui appunto la commissione intese togliere con quella aggiunta.

[32]) Alle parole „prima che venga pronunciata la sentenza definitiva“ furono sostituite quelle „prima della decisione“. Ottima sostituzione. Difatti ben osservò la commissione che la voce „sentenza definitiva“ premette una sentenza interlocutoria affatto estranea al regolamento di procedura penale. Si potrebbe pertanto ritenere — ma falsamente — che la voce „sentenza definitiva“ equivalesse „a sentenza inappellabile di ultima istanza“. il che farebbe contro all' intenzione della legge. Per modo che appena il giudice di prima istanza emise la sua decisione, non havvi più il caso d' impunità contemplata al § stesso, se anche la causa penale relativa venne in base al regolamento di procedura penale presentata davanti a seconda o terza istanza.

nunziata la sentenza definitiva nell' affare" *„se il colpevole le revoca prima della decisione sulla causa"*.

Vi si aggiunge il cap.⁰ (2.⁰ C.) del tutto nuovo:

La impunità subentra anche a favore di chi venne costretto ad una deposizione sotto l'impero di circostanze tali, che il deporre la verità avrebbe potuto attirare a lui stesso o ad una persona, con cui ei si trova in uno dei rapporti indicati al § 152 n. 1 R. P. P., una persecuzione od una condanna per quella azione punibile che forma l'oggetto del processo, in cui egli venne assunto.

§ 169 M. 167 C

La pena delle false deposizioni accennate nei §§ 163-165 è la carcere sino a tre anni, se il colpevole, fuori del caso del § 166:

1. *fu costretto ad una deposizione sotto l'impero di circostanze tali, che il deporre la verità avrebbe potuto attirare a lui stesso o ad una persona, con cui si trova in uno dei rapporti indicati al § 152 n. 1 R. P. P., una persecuzione o condanna per un crimine o delitto;*

   Omesso il n. 2. M.

2. *se revoca la falsa deposizione prima che ne sia stata scoperta la falsità o prima che sieno state incaminate delle indagini contro di lui, in quanto con tale revoca venne allontanato da terzi un ingiusto danno.*

§ 170 M. 168 C.

Durante l' espiazione della pena restrittiva della libertà, che venne inflitta a colui, in pregiudizio del quale fu data una falsa deposizione, resta sospesa la prescrizione dell' azione punibile commessa colla falsa deposizione (§§ 163-165).

§ 171 M. 169 C.

Dopo la parola „chi" le parole *„quale testimonio o perito"*.

§ 172 M. 170 C.

Al cap.⁰ 1.⁰ citati i *„§§ 163, 164, 165 e 169"* in luogo dei „§§ 165, 166, 167 e 171" — Dopo le parole „sino a sei mesi" *„o la multa sino a fior. 500"*.

Al cap.⁰ 2.⁰ citato il *„§ 166 cap.⁰ 1.⁰"* invece del „§ 168".

§ 173 M. 171 C.

In luogo di „chi intraprende a subornare" *"chi cerca di indurre"* — Citati i *„§§ 163-165"* invece dei §§ 165-167".

Il secondo allinea suona così:

Se l' incitamento venne intrapreso da taluno per procacciare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale si può applicare contemporaneamente la multa sino a fiorini 1000.

§ 174 M. 172 C.

Dopo le parole „chi" le parole *„depone il falso sotto il vincolo di un giuramento di manifestazione oppure"*.

§ 175 M. 173 C. [35])

Al cap.⁰ 1.⁰ in luogo di „colla pena mentovata nel § 167

[35]) Le modificazioni rispetto alla pena vennero fatte soltanto per combinare questo paragrafo col § 165 C.

cap.° 2.°" *„coll' ergastolo fino a cinque anni o colla carcere, e se ha luogo una delle condanne previste al § 165, capoverso 1.° e 2.°, coll' ergastolo fino a dieci anni"*.

Al cap.° 2.° citati i *„§ 166 cap. 1.°" „§ 167 n. 2."* e *„§ 168"*, in luogo di „§ 168", „§ 169 n. 3" e „§170".

§ 176 M. 174 C.

Dopo la parola „chi" *„fuori del caso del § 173"*.

§ 177 M. 175 C.

Viene punito colla carcere fino a tre anni o colla multa sino a fior. 1000, chi omette di portare a cognizione degli incolpati, dei loro attinenti o rappresentanti o delle autorità, fatti o prove, riguardo ai quali sa che la loro cognizione avrebbe a conseguenza l' assoluzione di persona innocentemente sottoposta ad inquisizione per un crimine o delitto, ovvero la liberazione di persona innocentemente condannata per una tale azione punibile, quantunque avrebbe potuto ciò fare senza un serio pericolo per sè, per le persone a lui prossime oppure per altre persone innocenti.

§ 178 M. 176 C.

Citati i *„§§ 165, 170 e 173"* in luogo dei „§§ 166, 167 cap.° 2.°, 172 e 175".

Capo IX.

Delitti contro la religione.

§ 179 M. 177 C.

In luogo di „legalmente riconosciuta" *„esistente nello Stato"*.

§ 180 M. 178 C.[34])

Al n. 1 dopo la parola „publicamente" le parole *„con espressioni oltraggianti"*.

§ 181 M. 179 C.

Al cap.° 1.° omesse le parole „in altro modo", e tutte e due le volte le parole *„senza esservi autorizzato"*. Dopo le parole „conservazione di cadaveri" le parole *„per essere sotterrati"*. [35])

---

[34]) La commissione completò gli estremi del reato contemplatovi accogliendovi le parole „con espressioni oltraggianti". Seguì in ciò il codice penale germanico (§ 166). Anche il progetto Vigliani diceva — sebbene più vagamente — all' Art. 153 § 1 *„fa oltraggio con parole"*. La commissione ritenne necessario di assumere le parole „espressioni oltraggianti" dacchè il concetto della bestemmia contro Dio passò dalla letteratura dei canoni a quella profana e sempre diede origine a lunghe ed innumerevoli diatribe. Se si prende il concetto nel senso ecclesiastico (ed altro non havvi securo e fisso) allora converrebbe senz' altro riassumere entro il contorno del § 178 n. 1 C. buona parte della letteratura filosofica, poichè indubbiamente vi si troverebbe quà e colà il delitto di bestemmia contro Dio. Altrimenti correrebbe invece la bisogna, pensò il comitato, se coll' espressioni, addottate dallo stesso si restringesse la troppo vaga nozione del § 180 M., dacchè solo colui si renderebbe contabile del delitto in parola, il quale si permettesse contro Dio espressioni oltraggianti, che senz' altro attesterebbero un atto di rozzezza e lederebbero i sentimenti altrui. Del resto l' epiteto „oltraggiante" non è estraneo al progetto governativo, poichè lo si rinviene subito dopo al n. 2 del paragrafo stesso.

[35]) Le parole „per essere sotterrati" difendono dalla punibilità le azioni di medici o prosettori, i quali avessero sottratto dalla sala di sezione cadaveri per scopo di semplice studio.

§ 182 M. 180 C.

Chi cerca di estendere un esercizio religioso, che fu proibito a sensi dell' art. 16 Legge fondamentale 21 decembre 1867 B. L. I. n. 142, viene punito colla carcere fino a sei mesi.

Capo X.

Crimini o delitti relativi allo stato civile.

§ 183 M. 181 C.

Al cap.° 1.° omesse le parole „nell' intenzione di procurare a sè o ad altri un illecito vantaggio patrimoniale". — In luogo di „coll' ergastolo sino a dieci anni" „*colla carcere fino a tre anni*".

Il cap.° 2.° suona così:

Se tale azione fu commessa coll' intenzione di procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, si applica l' ergastolo fino a dieci anni.

§ 184 M. 182 C.

Al cap.° 1.° omessa la parola „esistente".

Al cap.° 3.° aggiunte le parole:

Il termine, stabilito al § 87 cap.° 2.°, per avvanzare tale proposta comincia a decorrere dall' epoca in cui alle persone, che vi hanno diritto, venne fatto noto che il matrimonio fu dichiarato invalido.

§ 185 M.

Eliminato e sostituitogli il § 425 C.

Capo XI.

Crimini e delitti contro la moralità.

§ 186 M. 183 C.

Il cap.° 2.° suona così: *Se il primo matrimonio era invalido, si deve infliggere la carcere fino a due anni.* [36])

§ 187 M. 184 C.

Al cap.° 2.° aggiungasi: *nè per quell' adulterio, che fu commesso in epoca nella quale i coniugi erano giudizialmente separati e non era stata ripestinata la convivenza.*

§ 188 M. 185 C.

Dopo „fino a cinque anni" s' intercali: *oppure colla carcere non inferiore a un' anno.*

È ommesso l' ultimo capoverso.

§ 189 M. 186 C.

Ommesso l' inciso: („in quanto non trovi applicazione il § 188)". Nel cap.° 4.° ommessa la parola: „pubblici".

---

[36]) La mitigante che il secondo matrimonio sia invalido per altro motivo indipendente dalla bigamia non fu adottata della C. perchè anzi l' autore ha violato la legge in duplice modo, col rendersi bigamo e coll' inosservanza d' un impedimento nel secondo matrimonio.

§ 191 M. 188 C.

Ommesso il cap.° 2.° (n. 1).

§ 189 C. (intercalato).

Con l' ergastolo sino a cinque anni oppure la carcere viene punito colui che costringe una donna colla violenza oppure con minaccia di imminente pericolo nel corpo o nella vita a subire atti libidinosi oppure colui che intraprende sopra una donna tali azioni, dopo averla posta a quest' uopo in stato da non potersi difendere o esercitare la volontà.

Anche per questi casi ha luogo l' applicazione del § 188.

§ 192 M. 190 C.

Nel cap.° 2.° invece che „persona pregiudicata nell' onore sessuale" — vada — „*donna che fa turpe mercato del suo corpo*".

Nel cap.° 3.° invece che „§§ 235 al. 1. e 236" vada „*§§ 230 cap.° 1.° e 231*".

§ 194 M. 192 C.

Chi presta aiuto al mal costume altrui viene punito per ruffianesimo:

1. *Se il colpevole contravviene a disposizioni di polizia rilasciate circa a quelle persone di sesso femminile che fanno commercio del proprio corpo;*
2. *se vengono condotte al commercio del proprio corpo persone di sesso femminile che non vi sono dedite;*
3. *se vengono usati raggiri insidiosi e con ciò indotta a prestarsi al commercio carnale una persona di sesso femminile non pregiudicata nell' onore sessuale;*
4. *se l' incolpato seduce una persona, colla quale si trova in uno de' rapporti accennati nel § 186 per indurla ad abbandonarsi ad altra persona a sforzo di libidine.*

La pena, nel caso previsto al n. 1 è la carcere sino a sei mesi; nei due casi accennati ai n. 2. e 3 è la carcere sino a due anni; nel caso, di cui al n. 4. l' ergastolo o la carcere sino a cinque anni.

Può anche essere inflitta la sorveglianza dell' Autorità politica. [37])

§ 196 M.

Viene omesso [38])

§ 197 M. 193 C.

Ommesse le parole: „con un discorso". Aggiunte „*oppure con multa sino a fior. 1000*".

§ 198 M. 194 C.

Invece di: „Chi fuori di questo caso distribuisce ecc." vada: „*Chi tiene ad una moltitudine di popolo discorsi, che offendono il buon costume oppure chi distribuisce*". Invece che „incammina": *cerca d' incamminare*".

---

[37]) La commissione è partita dal concetto, che essendo ufficialmente tollerata la prostituzione, dovevasi tollerare anche il ruffianesimo, meno nei casi specificati al § 192 C. Abolì quindi i §§ 194-195 del progetto ministeriale.

[38]) Se riesce azzardata l' opinione che la fisica maturità specialmente in alcuni paesi meridionali della Monarchia, non sia raggiunta a 14 anni tanto meno è giustificato un limite di 16 anni, che partirebbe dal concetto d' una immaturità intellettuale e darebbe luogo ad abusi. Perciò la commissione abolì il § 196 del disegno governativo.

Capo XII.

Ingiuria. [39])

§ 199 M. 195 C.

Il cap.° 1.° suona così:

Chi attacca l' onore altrui in modo che si considera oltraggiante è punito per ingiuria colla carcere fino a sei mesi o coll' arresto o colla multa sino a fiorini 500.

§ 200 M. 196 C.

Per ingiuria viene punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa sino a f. 500:

1.° *Chi incolpa avanti un terzo taluno di qualità o sentimenti spregevoli, o asserisce un fatto capace di renderlo spregevole o di degradarlo nell' opinione publica;*

2.° *Chi propaga una tale incolpazione per modo capace di procurarle fede presso un terzo.*

Se tale ingiuria viene commessa con uno stampato si applica la carcere sino ad un anno o la multa sino a f. 2000.

§ 201 M. 197 C.

Non può infliggersi una punizione per ingiuria in base al § 196 C.

1.° *se il fatto affermato viene provato o se viene provato un fatto tale, in forza del quale si deve argomentare quella qualità o quei sentimenti di cui venne incolpato l' ingiuriato;*

2.° *se l' ingiuria è commessa non pubblicamente, ed in buona fede.*

In ambedue i casi non è esclusa la punizione secondo il disposto del § 195, se l' incolpazione avvenne in modo, che si considera oltraggiante.

§ 202 M. 198 C.

Il cap.° 1.° suona:

La prova della verità, inquanto non venga addotta mediante un documento pubblico, è esclusa, se l' incolpazione

---

[39]) Il progetto governativo, attenendosi rigorosamente al codice penale germanico, non soltanto non conteneva una definizione dell' ingiuria, ma non offriva pure il più lontano punto d' appoggio per il giudice rispetto a ciò che egli deve intendere sotto il concetto d' ingiuria. Il giudice veniva rimesso semplicemente all' uso del linguaggio comune, che certamente non è — come lo insegna la pratica di ogni giorno — un regolo sicuro; mentre d' altra parte dipende dal grado della suscettibilità propria ad ogni persona il ritenere qualche parola o qualche atto per un' ingiuria. La commissione fu sollecita per tanto a respingere la disposizione del § 199 del progetto governativo; e scelse in questo argomento un altro sistema, che più si attenesse alle massime, a cui si informa il vigente codice penale, pure accogliendovi tutte quelle modificazioni, che l' esperienza aveva dimostrate necessarie. La commissione distinse quindi l' ingiuria secondo due momenti; e cioè: havvi ingiuria, quando taluno esterna il suo disprezzo o la sua disistima riguardo ad una persona, per pregiudicarla nell' onore; ed havvi d'altronde ingiuria, quando taluno cerca di influire sopra terzi, a che questi perdano la buona opinione, che hanno riguardo ad una persona, il che specialmente si avvera quando a questa vengono imputate azioni o sentimenti spregevoli. Nel primo caso si discorrerà d' oltraggio, nel secondo di imputazione. La commissione normeggiò quindi, in quali casi l' imputazione è punibile, in quali è ammessa la prova della verità e quali principii debbano valere rispetto all' adduzione di tale prova; e dopo lunghe e ripetute discussioni essa addivenne a stabilire il testo di legge, come è redatto nello schema della commissione.

avvenne pubblicamente (§ 91 n. 2) e non è dimostrabile che l'ingiuriato vi sia stato indotto dall' intenzione di promuovere un interesse privato legalmente fondato oppure il bene pubblico.

Il cap.° 2.° eliminato del tutto.

§ 203 M. 199 C.

Se per addurre la prova della verità fa mestieri constatare, che l' ingiuriato ha commesso una determinata azione punibile, valgono le seguenti disposizioni:

1. *La prova della verità è esclusa, se con decisione della competente autorità penale, passata in giudicato, fu pronunciato, che l' azione punibile non fu provata a carico dell' ingiuriato, oppure, se circa alla stessa fu avviato un procedimento penale, che fu definito colla desistenza o assoluzione in seguito al recesso dell' ingiuriato.*
2. *La prova dell' azione punibile deve venir addotta colla sentenza della competente autorità penale. Altri mezzi di prova vengono allora soltanto ammessi, se la punibilità dell' azione è già estinta colla prescrizione, colla morte o in altro modo, e dessa azione non appartiene tra quelle, che possono venir proseguite soltanto sopra proposta o a domanda di parte.*
3. *Se fu presentata denuncia all' autorità competente per il fatto punibile allo scopo di promuovere una procedura penale o di riassumerla, devono essere sospesi il procedimento e la decisione per l' ingiuria sino a che sia definito il relativo processo. Nel procedimento penale pendente contro l' ingiuriato competono all' ingiuriatore denunciato i diritti di una parte civile (§ 47-50, 449 Reg. P. P.).*

§ 204 M.

Eliminato.

§ 205 M. 200 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „dei §§ 200-204" *„dei §§ 196 sino 199"*.

Dopo la parola „divulgasse" citato il (§ 196").

Omesso il cap.° 2.°

§ 201 C.

Per ingiuria viene punito nel modo indicato al § 195:

1. *chi fa publicamente una comunicazione sulla vita privata altrui, se l' intenzione di ingiuriarlo eluce dalla forma della comunicazione o dalle circostanze sotto le quali essa è avvenuta;*
2. *chi incolpa falsamente taluno di una azione punibile;*
3. *chi rinfaccia ad un altro una pena scontata, in quanto non è dimostrabile, che egli vi sia stato indotto dall' intenzione, di cui al § 198.*

§ 206 M. 202 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „dei §§ 200, 204 e 205 cap. 1.° *„dei §§ 196, 200 e 201"*.

Omesso il cap.° 2.°

§ 207 M. 203 C.

In luogo che „dei §§ 199-204" *„dei §§ 195 sino 199 e 201"*.

§ 208 M.

Eliminato.

§ 209 M. 204 C.

Al cap.° 1.° citati i *§§ 195 sino 203* invece dei §§ 199 sino 207.

§ 210 M. 205 C.

Al cap.° 2.° omesse le parole „non però gli eredi“.

Capo XIII.

Duello.[40])

§ 215 M. 210 C.

Va impunita la parte che ha rinunciato volontariamente al duello prima che questo incominci.

La punibilità dei portatori del cartello di sfida vien meno con quella dello sfidatore.

§ 218 M. 213 C.

Omesse le parole „con attivo zelo“ — Dopo le parole „si diedero“ la parola *„seria“* — Dopo le parole „i testimoni„ le parole *„e medici“* — Omesse le parole „medici e chirurghi.

§ 219 M. 214 C.

Qualora, contravvenendo con intensione alle regole convenute e consuete del duello, fu commessa un'uccisione o lesione corporale, dovranno applicarsi di confronto al contravventore d' accanto alle disposizioni precedenti le norme generali sull'uccisione e lesione corporale a senso del § 75 C.

§ 221 M. 215 C.

Al cap.° 1.° in luogo di „con l' ergastolo o la prigionia di stato da tre sino a cinque anni“ *„con l'ergastolo fino a diec anni“*.

Se in seguito ad un tale accordo una parte si uccide da sè, si applica l' ergastolo da tre fino a quindeci anni.

§ 222 M. 217 C.

Dopo le parole „tale reato“ le parole *„per tutti i partecipanti“*.

---

[40]) In questo capo la commissione non introdusse nè numerose nè importanti modificazioni. Ne incontriamo una al § 210 C. diretta a disporre, con testo migliore, espressamente, come vada impunita quella parte, la quale spontaneamente ha rinunziato al duello prima che questo incominci. Una seconda modificazione avvertiamo al § 213 M., dove alle parole „con attivo zelo“ del § 218 M. fu sostituita la parola *„seriamente“*, (già addottata al § 209 del codice penale germanico), attesochè — come bene rilevò la commissione — il concetto di *zelo* è per sua indole più relativo che assoluto. Il progetto governativo affidava al saggio criterio del giudice il decidere se l' opera dei portatori del cartello ad impedire il duello fosse stata intensiva e continuata così, che la potesse venir ritenuta zelante. Trattandosi però di stabilire sotto quali momenti dovessero andare immuni da pena i portatori della sfida, occorreva tracciare una distinzione assoluta e non relativa. Per pronunciare quindi l' immunità della pena conviene, giusta le vedute della commissione, che il giudice acquisti la convinzione, che i portatori del cartello non *pro forma*, ma con serietà di proposito siensi adoperati per impedire il duello. — Avvertiamo che il progetto Vigliani era più rigoroso ancora esigendo all' Art. 401 § 2 per l' immunità della pena, che i portatori della sfida abbiano *impedito* il combattimento.

Capo XIV.[41]

Crimini e delitti contro la vita.

§ 223 M. 218 C.

L' uccisione di un uomo, eseguita con riflessione, viene punita come omicidio coll' ergastolo a vita o coll' ergastolo non al di sotto di dieci anni.

§ 224 M. 219 C.

Il cap.° 1.° suona:
L' uccisione di un uomo, eseguita dolosamente ma non con riflessione, viene punita come uccisione coll'ergastolo da tre fino a quindeci anni o colla carcere non al di sotto di tre anni.
Al cap.° 2.° invece delle parole „o ad alcuno dei suoi attinenti (§ 152 n. 1 Reg. P. P.) „*o ad una persona a lui prossima.*„

§ 225 M. 220 C.

In luogo di „coll' ergastolo da cinque fino a venti anni" „*coll' ergastolo non al di sotto di cinque anni.*"

§ 226 M. 221 C.

Vi si aggiunga il cap.° 2.° (C.):
La stessa pena si appliea a colui che si offre ad altra persona per uccidere dolosamente un uomo.

---

[41]) Il progetto governativo abbandonava in questo importantissimo capo uno dei principii del codice penale austriaco, assegnando all' azione punibile, che finora si chiamava uccisione, un posto tra le lesioni corporali, di cui al capo successivo, e designandola come una specie di queste, che viene minacciata da una pena più grave. Tuttavolta distingueva l' azione punibile della deliberata uccisione di un uomo, la quale dal vigente codice penale viene sempre punita come omicidio, secondo un criterio prestabilito come omicidio o uccisione, perchè anche l' uccisione è la deliberata (dolosa) uccisione di un uomo. Con ciò il progetto governativo si associava alle vedute non soltanto del codice penale germanico, ma anche di altri codici, imperochè l' attuale definizione dell' omicidio (§ 134) e dell' uccisione (§ 140) costituiva di fatto una specialità del codice austriaco. Conveniva per altro stabilire il criterio che distingue l' omicidio dall' uccisione.

Il codice penale germanico definisce l'omicidio: quella deliberata uccisione di un uomo, che venne eseguita con riflessione; all' incontro è uccisione la stessa (deliberata) azione però eseguita senza riflessione. Il progetto governativo puniva al § 223 come *omicidio* la deliberata uccisione di un uomo, riservandosi di dichiarare nel § 224 *uccisione* la stessa azione, se il proponimento di uccidere un uomo fu concepito ed eseguito nella medesima violenta commozione. La Commissione dopo lunghe discussioni si pronunziò per una stillizzazione, che si informa più correttamente a quella del codice penale germanico. Lo schema della commissione, come il codice penale germanico, dà una completa definizione dell' omicidio, e cioè nel § 218 C. vengono completamente enumerati tutti gli estremi del concetto „omicidio." Chi uccide un uomo, e tale atto eseguisce con riflessione, commette reato di omicidio. Con ciò vengono dati tutti i contrassegni del concetto; se vi manca uno di essi, vien meno anche il concetto stesso. Stabilito questo principio, il concetto dell' omicidio non subisce veruna modificazione. se nel successivo § 219 viene definito il concetto di altro reato, dell' *uccisione*, e come tale si considera l' uccisione di un uomo deliberata bensì, ma non eseguita con riflessione. La definizione dell' uccisione non era quindi esatta nel progetto governativo, dacchè questo considerava la deliberata uccisione come omicidio, ciò che non era del tutto vero, perchè nel successivo paragrafo la stessa azione veniva considerata e definita diversamente colla aggiunta di una circostanza mitigante. In logica quindi è più esatto di definire con tutti gli estremi il crimine più grave così, che questa definizione non venga più alterata. — A queste obbiezioni, soltanto teoretiche, tengono per dietro ulteriori e più importanti conseguenze. Difatto, giusta il progetto governativo, l' uccisione non era altro che l' omicidio commesso sotto una determinata circostanza mitigante. Di regola il progetto evitava di far di-

§ 232 M. 227 C.

Al cap.° 3.° in luogo di „non al di sotto di due anni“ *„non al dissotto di un anno“*.

Capo XV. [42])

Maltratrattamento e lesione corporale.

§ 234 M. 229 C.

Il cap.° 1.° suona:

Chi maltratta taluno o lo danneggia nel corpo o nella salute, viene punito per lesione corporale colla carcere fino a sei mesi o coll' arresto o con denaro sino a f. 500.

§ 235 M. 230 C.

In luogo di „Il maltrattamento (§ 234) è punito“ *„La lesione corporale è punita“*.

§ 236 M. 231 C.

In luogo di „Se il maltrattamento (§ 234)“ *„Se la lesione corporale“*.

§ 237 M. 232 C.

Al cap.° 1.° in luogo di „Se il maltrattamento (§ 234)“ *„Se la lesione corporale“* — in luogo di „il § 236„ *“il § 231“*.

Si aggiunga il seguente cap.° 2.°:

---

pendere dalla presenza di una determinata attenuante l' applicazione di un' altra misura di pena e preferiva di concedere al giudice la facoltà di spaziare infra più larghi limiti tra il minimo ed il massimo di una pena, entro i quali limiti spettasse poi a lui di commisurare la pena con riflesso a tutte le circostanze.

Nel caso del § 219 invece la presenza di una determinata circostanza attenuante basterebbe ad istabilire un' azione punibile affatto diversa, mentre forse altre circostanze mitiganti di più grave momento non permetterebbero al giudice di pronunciarsi per l' uccisione anzichè per l' omicidio. Tale preferenza di una singola circostanza mitigante è contraria al sistema accolto nel progetto governativo e per certo anche al sentimento giuridico dell' universalità. Oltre a ciò l' espressione „violenta commozione“ non si pare troppo felice. Perciò la definizione dell' uccisione come viene fornita dallo schema della commissione ripara a tutte queste obbiezioni. La definizione dell' omicidio (§ 218 C.) è positiva, categorica, corretta; è l' uccisione di un uomo eseguita con riflessione. La differenza tra omicidio ed uccisione è bene tracciata (§ 296); l' uccisione di un uomo non eseguita con riflessione. Il contrassegno pei due reati non la *violenta commozione*, ma si bene la *riflessione*. Non si parlerà di riflessione quando reo proposito ed esecuzione immediatamente l'una all' altro succedettero. Ma il più grave dei reati sarà però allora commesso, la più severa delle pene sarà allora giustificata, quando il delinquente avrà avuto tempo a riflettere sul suo proponimento, e quando la sua azione sarà per ogni riguardo deliberata. — Contro la stilizzazione addottata ai §§ 218 e 219 della commissione fu mossa altresì l' obbiezione che per essa viene resa piu difficile la maniera di proporre ai giurati le domande relative ad un omicidio o ad una uccisione; tuttavolta la commissione non ritenne consulto di poter sacrificare a tale pretesa maggiore o minore difficoltà una massima di tanta importanza con termini meglio chiari e precisi e stabilì la differenza dei due crimini di omicidio e di uccisione nei due momenti di *dolus praemeditatus* e di *dolus repentinus*, e volle quello per l' omicidio e si accontentò di questo per l' uccisione.

[42]) Nel progetto governativo questo capo era intitolato „Maltrattamento e lesione corporale„; e discorreva ora di maltrattamento, ora di lesione corporale, senza dare una esatta distinzione tra questi due vocaboli. Bastava uno sguardo anche passeggero per avvertire quanta fosse la confusione tra questi due vocaboli nei diversi paragrafi di quel progetto. La commissione decise di conservare una sola espressione ed intitolò questo capo „lesioni corporali“ com' è il titolo della decimasettima Sezione del codice penale germanico, restringendo, ma senz' altro meglio precisarlo, il concetto del reato, che vi viene trattato.

Se non si avverò alcuna delle conseguenze mentovate, hanno applicazione le disposizioni sul tentativo.

§ 238 M. 233 C.[43])

Tutte e due le volte in luogo di „il maltrattamento (§ 234)“ *„la lesione corporale“*. — In luogo di „al § 237“ *„al § 232“*

§ 239 M. 234 C.[44])

Al cap.° 1.° dopo le parole „la morte“ le parole *„di un uomo“* — Invece che „o la grave lesione corporale di un uomo“ *„o una delle conseguenze indicate ai §§ 230 n. 1 e 231“*. — Omesse le parole „in quanto non vi sia stato frammischiato senza sua colpa.... in che ha preso parte“.

Il cap.° 2.° suona così:

Non è applicabile tale disposizione a colui,

1. *che senza sua colpa è stato immischiato nella rissa;*
2. *che semplicemente vi interviene per porre un fine alla rissa;*
3. *rispetto al quale è provato, che egli non ha contribuito a che venga inferita la lesione corporale.*

§ 240 M. 235 C.

Si aggiunga il seguente cap.° 3.°.

Il colpevole va impunito, se egli in un' epoca, nella quale la sua azione non era ancora scoperta, di proprio impulso ha allontanate le dannose conseguenze della sua azione.

§ 241 M. 236 C.[45])

Al cap.° 1.° in luogo che „sino a due anni o colla multa sino a f. 1000“ *„fino a tre mesi o colla multa sino a f. 500“*.

Omesso il cap.° 2.° — si aggiunga: *se la negligenza ha prodotta una delle conseguenze indicate ai §§ 230 n. 1 e 231, si applica la carcere fino a due anni o la multa sino a fiorini 1000“*.

§ 242 M.

Ommessa la citazione del § 241 forma il cap.° 2.° del § 236 C.

§ 243 M. 237 C.

Al cap.° 2.° invece che „del maltrattamento o“ *„della“*. — Omesso il cap.° 2.°.

§ 244 M. 238 C.

In luogo di „§§ 234 e 241“ *„§§ 229, 230 n. 3 e 236 cap.° 1.°“* — Omesso il capoverso 2.°

---

[43]) Si osserva che il reato quivi previsto è quello che viene dal § 140 dell' attuale codice chiamato „uccisione“.

[44]) Questo paragrafo corrisponde ai §§ 143 e 157 dell' attuale codice, ma a differenza di questo statuisce un reato bene distinto, quello della „rissa“.

[45]) Non venne introdotta alcuna modificazione meritoria; vennero soltanto aggruppati diversamente i reati, per modo che vi figuri dapprima il meno grave e si salga al più grave.

Capo XVI.[46])

Crimini e delitti contro la libertà personale.

§ 246 M. 240 C.[47])

Si aggiunga il cap.° 2.° del seguente tenore:
Soggiace alla stessa pena chi prende parte al commercio di schiavi o al loro trasporto.

§ 247 M. 241 C.[48])

Al cap.° 1.° dopo le parole „o la violazione„ le parole *„oppure chi sottrae una persona, la quale non ha ancora compiuto il decimoquarto anno dell' età sua"*.

§ 248 M. 242 C.[49])

Dopo rapita va „;" — e si omettono le parole „nel qual caso". — Omesso il cap.° 3.°

§ 249 M. 243 C.[50])

Al cap.° 1.° dopo le parole „nubile minorenne" le parole *„che ha compiuto il decimoquarto anno dell' età sua„.*

§ 250 M. 244 C.

Si aggiunga il seguente cap.° 2.°.[51])
Il termine, stabilito al § 87 cap.° 2.°, per avvanzare tale proposta, comincia a decorrere dall' epoca in cui alle persone, che vi hanno diritto, venne fatto noto che il matrimonio fu dichiarato invalido.

---

[46]) Da questo capo vediamo abbracciate diverse azioni punibili, che nell' attuale codice penale figurano sotto aspetto ed in luoghi diversi.

[47]) I reati quivi previsti corrispondono ai casi ottavo e decimo della pubblica violenza dell' attuale codice (§§ 90 e 95), e cioè mediante rapimento di una persona e mediante trattamento di una persona in modo proprio alla schiavitù. — Il progetto della commissione vi aggiunge un secondo capoverso con riflesso al codice penale vigente ed agli obblighi internazionali assuntisi dallo stato.

[48]) Il sottrarre ai suoi genitori o a quegli, sotto la cui legale tutela si trova, una persona, che non ha ancora compiuto il decimoquarto anno dell' età sua e quindi tale che non può dare un consenso valido in legge, già per sè solo costisuisce il delitto contemplatovi, se anche al suo rapimento non vennero usati nè inganno, nè minaccie, nè violenza.

[49]) Anche il progetto austriaco distingue, secondo i principi del codice penale germanico (§ 236), nella pena il reato a fine di libidine dal reato a fine di matrimonio; e quello è crimine, perchè punito coll' ergastolo, questo è delitto, perchè punito colla carcere.

Occorre avvertire peraltro, che giusta il progetto ministeriale per il reato in parola si procedeva soltanto dietro domanda, mentre la commissione fu dell' avviso, che questa disposizione abbia a valere soltanto nel caso che il reato sia avvenuto coll' intenzione di contrarre matrimonio colla rapita. La importante modificazione fatta dalla commissione non viene avvertita da chi conosce la nostra traduzione, dacchè questa per errore di stampa ommetteva il capoverso 3. aggiungeva la disposizione, che non si proceda che sopra domanda della parte, in fine del secondo capoverso e veniva così a limitare tale disposizione al solo delitto di ratto.

[50]) La modificazione fatta dalla commissione fu provocata dalla necessità di contemplare quì il caso di ratto di una persona che ha compiuto il decimoquarto anno dell' età sua da quello in cui si tratta di ratto commesso sopra una persona che non abbia ancora compiuto il decimoquarto anno di età, caso questo previsto già dal § 241 C.

[51]) L' aggiunta del capo 2.° corrisponde a quella già avvertita al § 188 C.

§ 251 M. 245 C. [52])

Al cap.° 2.° in luogo che „o la carcere non sotto a tre mesi" *„o la carcere non al di sotto di sei mesi"*.

§ 252 M. 246 C. [53])

Chi coll' usare o minacciare ingiusta violenza, o col miminacciare ingiusta inflizione di danni obbliga taluno a fare, tollerare od omettere qualche cosa, viene punito per titolo di coercizione della libertà personale colla carcere sino ad un anno oppure colla multa sino a fiorini mille.

La persecusione non ha luogo che ad istanza di parte.

§ 253 M. 247 C.

In luogo di „che con fondamento facciano temere l' esecuzione della minaccia" *„che sono atte a provocare nel minacciato il timore che venga eseguita la minaccia."*

CAPO XVII.

Rapina ed Estorsione.

§ 254 M. 248 C.

In luogo che „non inferiore ad un anno" *„non al di sotto di sei mesi."*

§ 255 M. 249 C.

Omesso il n. 1).

Il n. 4) M. — 3) C. suona:

Se il colpevole fu già punito nello stato per rapina, per violenta estorsione, per violento furto o ripetutamente per furto.

§ 256 M. 250 C.

Se l' azione ebbe per conseguenza una grave lesione corporale o la morte della persona lesa, s' infligge l' ergastolo non al di sotto di cinque anni.

§ 257 M. 251 C.

È reo di estorsione da punirsi colla carcere non al di sotto di un mese chi, per procurare a sè o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale, costringe taluno, coll' usare o minacciare violenza, o col minacciare ingiusta inflizione di danni, a fare, tollerare od omettere qualche cosa.

§ 258 M. 252 C.

Omesse le parole „di appiccato incendio" — In luogo che o di altro reato pericoloso all' universale" *„o di uno tra i crimini indicati al capo XXV.* — Dopo „l' ergastolo fino a cinque anni„ "*o la carcere non al di sotto di sei mesi.*

---

[52]) Il reato quivi contemplato corrisponde a quello, che forma il nono caso della publica violenza del codice penale vigente (§ 93).

[53]) Questo paragrafo contempla il reato, che con espressione tecnica si addimanda „coercizione" e si estende sopra diverse azioni punibili che nell' attuale codice penale costituivano crimini speciali: come l' estorsione (§ 98), lo stupro, alcuni altri casi di libidine, e sotto determinate circostanze pure i reati di sollevazione e di ribellione.

§ 259 M. 253 C. [54])

Dopo le parole „il reo di una rapina“ le parole *„per violenta estorsione“*.

§ 260 M. 254 C.

Al cap.° 1.° dopo le parole „per titolo di rapina“ le parole *„o di violenta estorsione„*.

Capo XVIII.

Furto ed appropriazione indebita.

§ 262 M. 256 C. [55])

Il n. 8 suona così:

Se il colpevole poteva conoscere, che all' azione va congiunto un pericolo alla vita o alla salute di una persona, il pericolo che l' altrui proprietà venga danneggiata in maggiore estensione, oppure il pericolo che venga turbato l' esercizio di strade ferrate, percorse colla forza del vapore, di battelli a vapore, di condutture di telegrafi o di gaz, di acquedotti, che servono a publici scopi, o di opere idrauliche.

Il n. 9 suona:

Se il valore delle cose supera i cinquanta fiorini.

§ 263 M. 257 C.

Se concorrono due delle circostanze aggravanti menzionate nel § 256 ai n.i 2, 4, 5, 6 o se il valore delle cose supera i mille fiorini, deve venir irrogata la pena dell' ergastolo fino a dieci anni o la carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 264 M. 258 C.

In luogo che „nel § 262“ *„nel § 256“* — in luogo che „non oltre sei mesi“ *„fino a sei mesi“*.

---

[54]) Intorno agli estremi di fatto richiesti per la oggettività del reato contemplatovi non havvi alcuna differenza tra il progetto ministeriale e quello della commissione. Questa diede soltanto una denominazione all' azione punibile e la chiamò „räuberische Erpressung“. Noi traducemmo l' espressione tedesca colle parole „violenta estorsione“ e ci siamo confortati in ciò dal riflesso che il vocabolo tedesco „räuberisch“ involve senz' altro una violenza, la quale può cadere così sopra una cosa come sopra una persona.

[55]) In seno alla commissione si ventilò la questione se tra le cose, di cui al n. 1 del § 256, si debba intendere anche il danaro che viene raccolto allo scopo di edificare una chiesa. La questione venne risolta in senso negativo, perchè conviene pur distinguere tra gli scopi pii e scopi di beneficenza o perchè sotto il concetto *cose consacrate* non vanno intese *somme di danaro*.

Al n. 2 del 256 si accennò all' usanza, in vigore specialmente nel contado, di nascondere la chiave di un' abitazione abbandonata sotto una pietra o altrove nei pressi della casa, e si propose la questione se il disposto del numero stesso trovi applicazione nel caso, dove il ladro siasi impadronito della chiave. La questione fu risolta in senso affermatiro, perchè nel caso in parola non si può discorrere di chiave *rubata*, ma bensì di chiave *sottratta*. La chiave sarebbe *rubata* allora soltanto quando il ladro se la fosse appropriata e quindi oggetto del furto fosse stata la chiave stessa; s' intende peraltro già *sottratta* la chiave quando il ladro, che se ne fosse messo in possesso con ingegno o violenza che sia pure, l' avesse riportata a luogo dopo aver consumato il furto.

L' espressione „ferrovia“, di cui al n. 3 del § 256, è generica ed abbraccia anche le ferrovie a cavalli, dacchè il progetto dove intende strade ferrate percorse colla forza del vapore, lo dice espressamente.

§ 265 M. 259 C.

Dopo le parole „se il colpevole" le parole *„del furto"* — Omesso il richiamo al § 259.

§ 266 M. 260 C. [56])

Dopo le parole „è da punirsi" le parole *„per furto violento"*.

§ 267 M. 261 C. [57])

Al cap.° 1.° omesse le parole „in suo possesso o".
Al cap.° 2.° omessa la citazione del § 262 num. 8.

§ 268 M. 262 C.

Dopo le parole „se la cosa" le parole *"indebitamente appropriata"* — In luogo che „la sola multa sino a fiorini cinquecento" *„la multa soltanto sino a fiorini cinquecento"*.

§ 269 M. 263 C.

Invece che "per furto o appropriazione indebita" *per consumato furto o per consumata appropriazione indebita"*.
Al cap.° 2.° dopo „o rapina" le parole *„o violenta estorsione"*.

§ 270 M. 264 C.

In luogo che „sottratta" *„rubata"*.

§ 271 M. 265 C.

Al cap.° 1.° invece che „o da minori" *„o finalmente da minori."*

Capo XIX. [58])

Favoreggiamento e ricettazione.

§ 272 M. 266 C.

Al cap.° 2.° in luogo che „ai fratelli o sorelle o loro con-

---

[56]) Il reato contemplatovi mantenne gli estremi datigli già dal progetto ministeriale; la commissione diede un nome speciale al reato e lo chiamò *furto violento* — il reato ricorda il crimine previsto al § 174 I del vigente codice penale; e che viene punito con più grave sanzione di pena (§ 179).

[57]) La commissione eliminò dal concetto dell'appropriazione indebita uno degli estremi alternativamente voluti dal progetto governativo, e quello precisamente del possesso, restringendo il reato soltanto sopra cose mobili, che si attrovano *sotto la custodia* di chi commette il reato stesso.

Si ritenne sufficiente la fisica, materiale detenzione, nè si volle coll'aggiunta della parola „possesso" aprire la via a controversie senza scopo e di contrastato vantaggio per le massime del diritto penale. — Fu pure dalla commissione respinta la proposta diretta ad intercalare dopo le parole „si appropria" le parole „o si trattiene" ed a ricondurre quindi il concetto del reato in parola alle disposizioni del codice attuale. Il trattenersi una cosa senza l'intenzione è da decidersi semplicemente a norma delle disposizioni del diritto civile. Perfino l'appropriarsi una cosa cade soltanto allora sotto la sanzione del codice penale, quando avviene per modo ingiusto: se havvi in altri termini la prava intenzione di appropriarsi qualche cosa ingiustamente.

[58]) La commissione non impresse in questo capo importanti modificazioni. Distinse soltanto i due reati di favoreggiamento previsti ai §§ 266 e 267 nei riguardi della pena, la quale nel progetto governativo era eguale per tutti e due, riducendo di un anno il massimo della durata della pena per quello previsto al § 266, d'indole meno grave, come quello che contempla il favoreggiamento diretto a sottrarre *l'autore od il complice di un reato alla punizione*; e conservando il massimo di tre anni di carcere per il favoreggiamento, previsto al § 267, d'indole più grave, perchè diretto *ad assicurare all'autore o al complice di un reato i profitti di questo.*

jugi (cognati)" *„ai fratelli o sorelle, ai primi cugini od ai congiunti in grado ancor più vicino, ai fratelli o alle sorelle del conjuge od ai conjugi dei fratelli e delle sorelle"*.

§ 273 M. 267 C.

In luogo di „per assicurargli" *„per assicurare"*.

§ 274 M. 268 C. [59])

Nei casi dei §§ 266 e 267 non si deve applicare di confronto al favoreggiatore una sanzione di pena più grave di quella, che nel caso di precedente intelligenza risulterebbe dall' applicazione dei §§ 50 e 52.

§ 275 M. 269 C.

Si aggiunga il cap.° 2.°:

Il favoreggiamento non è punibile, quando è stato prestato alle persone nominate nel cap.° 2.° del § 266,

§ 276 M.

Eliminato.

§ 277 M. 270 C. [60])

Il cap.° 1.° suona:

Come ricettatore viene punito colla carcere e colla multa sino a fiorini cinquecento chi per suo proprio vantaggio:

1.° *occulta, compera, permuta, riceve in pegno, altrimenti acquista, assume presso altri lo spaccio o coopera allo spaccio di oggetti, che sono stati acquistati col mezzo di un furto, di una indebita appropriazione, di una rapina, di una violenta estorsione o del crimine indicato al § 111.*

2.° *si rende per altro modo colpevole del favoreggiamento di persone che hanno commesso una delle azioni punibili menzionate di sopra.*

Il cap.° 2.° inalterato.

Si aggiunga il cap.° 3.°

Nel caso di precedente intelligenza trovano applicazione i §§ 50 e 51 solamente inquanto da questi risulta una sanzione di pena più grave che nelle disposizioni anteriori.

§ 279 M. 272 C.

In luogo che „del § 265" *„del § 259"*.

---

[59]) L'essenziale differenza che corre tra l'ausiliatore (§ 50 n. 2) ed il favoreggiatore sta in ciò che quegli ha promesso ad un altro prima del fatto di prestargli ajuto nel commettere il reato o dopo commesso; il concetto invece del favoreggiamento, giusta la dizione dei §§ 266 e 267, esclude la precedente intelligenza. Non v'ha dubbio che sia meritevole di pena più grave colui che ha assicurato la sua assistenza prima della consumazione del reato; e ne viene che colui, il quale senza precedente intelligenza presta dopo commesso il crimine o il delitto assistenza al colpevole, debba andar punito con pena più mite. Colla dizione del § 274 del progetto governativo non si conseguiva però questo scopo e quindi la commissione ritenne consulto di modificare essenzialmente il tenore del § 244 di quel progetto.

[60]) I §§ 276 e 277 del progetto governativo vennero combinati nel solo § 270 del progetto della commissione. I §§ 276 e 277 di quel progetto trattavano della ricettazione, premesse le condizioni, che il favoreggiatore agisca per proprio vantaggio e che il favoreggiato siasi reso colpevole di furto, di indebita appropriazione, di rapina, di violenta estorsione o del crimine indicato al § 111 C. In questi casi il favoreggiatore veniva chiamato ricettatore ed attesa la speciale pericolosità di un tale favoreggiamento era minacciata una pena di molto più grave. A queste vedute si associò pienamente la commissione; non ritenne peraltro nè soddisfacente la dizione dei §§ 276 e 277 nè consulta la distinzione dello stesso concetto in due paragrafi. Combinò quindi tutti i casi della ricettazione in un paragrafo solo e vi diede forma più corretta al concetto stesso della ricettazione.

Capo XX. [61])

Truffa ed infedeltà.

§ 281 M. 274 C.

Omessa la parola „arrecato“ — omesso il richiamo al 262 n. 8.

§ 282 M. 275 C.

La truffa è punita colla carcere:
1.° *se il danno supera i fiorini cinquanta.*
Il resto del paragrafo come nel progetto ministeriale.

§ 276 C.

Chi nell' intensione di proccaciare a sè o ad altri u ingiusto vantaggio patrimoniale dà fuoco ad una cosa assicu rata contro il pericolo d' incendio, o fa affondare od inca gliare una nave assicurata o per sè stessa, o per il carico, per il nolo, è punito coll' ergastolo fino a dieci anni o coll carcere non al di sotto di tre mesi.

§ 283 M. 277 C.

In luogo di „(§§ 281 e 282)“ „*(§§ 274, 275 e 276)*“ — omesse le parole „o la multa sino a fiorini cinquecento“.

§ 284 M. 278 C.

In luogo che „gli furono inflitte prima per una delle mentovate azioni punibili“ „*gli furono prima inflitte per truffa*“.

§ 285 M. 279 C.

Ad ogni pena restrittiva della libertà irrogata per truffa consumata (§§ 273 sino 278) può andar congiunta la multa sino al doppio del danno.

§ 286 M. 280 C.

In luogo che „dei §§ 270 e 271“ „*dei §§ 264 e 265*“.

§ 287 M.

Corrisponde al § 306 C.

§ 288 M.

Corrisponde al § 276 C.

§ 289 M.

Eliminato.

§ 290 M. 281 C.

Chi senza l' intensione di procacciare a sè o ad altri u ingiusto guadagno, reca danno a taluno nella sostansa col f nascere mediante raggiri un errore o col mantenere median

---

[61]) Mentre nell' attuale codice penale vediamo il reato di truffa s da sè e quello dell' infedeltà andare accompagnato al reato di furto, nel p getto governativo veggiamo invece, come già avvertiamo nel codice pen germanico, venire trattati i due reati di truffa ed infedeltà nello stesso ca In questo proposito la commissione non intraprese alcuna modificazione.

Il concetto del reato di truffa venne accolto dalla commissione sen alcuna modificazione nella semplice e corretta dizione del progetto gover tivo; e venne respinta la proposta diretta ad accogliere nella definizi della truffa anche l' approfittare di un errore, in cui versa taluno, allo sco di procurare a sè o ad altri un illecito lucro.

raggiri nello stesso, è punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa sino a fiorini cinquecento, e se il danno supera i fiorini cinquecento colla carcere fino a due anni o colla multa sino a fiorini mille.

Non si procede che dietro proposta; nè si procede per tentativo.

§ 291 M. 282 C. [62])

Il cap.° 1.° suona:

Viene punito per infedeltà colla carcere o colla multa sino a fiorini duemila chi abbandona scientemente diritti patrimoniali altrui affidati alla sua cura, purchè ciò non avvenga sotto circostanze tali, in virtù delle quali egli credeva di poterlo fare per convenienza o per altri motivi meritevoli di considerazione.

Il cap.° 2.° resta inalterato.

Il cap.° 3.° suona:

L' infedeltà viene punita soltanto in base ad un' accusa privata, a meno che essa non sia stata commessa da una delle persone indicate nei §§ 378 e 379, da un tutore, curatore, amministratore di massa, sequestratario, sensale, da un membro della direzione o del consiglio di sorveglianza di una società per azioni, di un consorzio economico o industriale in questa sua qualità, o da una persona incaricata dall' autorità del disbrigo di un determinato affare nella gestione di questo.

Si aggiunga il cap.° 4.°

A richiesta del danneggiato può venir inflitta insieme alla pena un' ammenda in danaro, da aggiudicarglisi, sino all' importo di fiorini tremila.

Capo XXI.

Falsificazione di documenti.

§ 292 M. 283 C.

Dopo le parole „è punito" le parole „*per falsificazione di documenti*" — Omesse le parole „non al di sotto di una settimana". [63])

§ 293 M. 284 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „se venne" „*se viene*" — „un lucro illecito" „*un ingiusto vantaggio patrimoniale*" — Omesso „(§ 262 n. 8)". — Dopo le parole „e se il danno" intercalata la parola „effettivamente". — Dopo „*supera i fiorini mille*" le parole „*l' ergastolo*". — e si aggiunga in fine: *o la carcere non al di sotto di mesi tre*".

§ 294 M. 285 C. [64])

Havvi documento falsificato anche allora quando il con-

[62]) Vi si dà la definizione del reato d' infedeltà, ben diverso nella sua indole di quello, che dall' attuale codice penale viene chiamato così.

[63]) Furono omesse queste parole, perchè la commissione ritenne consulto di non fissare un minimo alla pena della carcere, nel riflesso che qui si tratta di colpevoli per i quali anche una brevissima pena può tornare molto sensibile.

[64]) La commissione reputò necessario modificare il testo del progetto governativo in quanto che volle precisare meglio l' indole propria dei reati contemplati non solo, quanto anche la maniera speciale di documenti o falsificati o falsamente formati Del resto la dizione del progetto governativo, come quella pure dei relativi paragrafi del codice penale germanico, si distingueva per chiarezza e precisione. Andremo errati, ma riteniamo che della dizione del progetto della commissione non si possa dire altrettanto.

tenuto di un documento viene mutato collo stracciarne, cancellarne o distruggerne una parte.

Havvi documento falsamente formato anche allora quando ad una carta munita della firma altrui senza il volere di questo o contro i suoi ordini viene dato col riempirla il contenuto di un documento.

§ 295 M. 286 C. [65])

Colla carcere fino a sei mesi o colla multa sino a fiorini cinquecento viene punito colui, il quale, ingannando riguardo a circostanze di giuridica rilevanza una persona deputata alla tenuta di libri publici o di registri o all' assunnzione di documenti publici, la induce:

1. *a constatare come da essa stabilito un fatto, che o non si è verificato affatto, o si è verificato in altra maniera;*
2. *a constatare come rilasciata una dichiarazione, la quale non venne affatto rilasciata oppure venne rilasciata in altra maniera o da una persona, che agì in una qualità che non le spetta, o da altra persona.*

Non fa differenza alcuna se i libri, i registri, i documenti publici sono dello Stato od esteri.

§ 296 M. 287 C.

In luogo che „un lucro illecito a sè o ad un altro" *„un ingiusto vantaggio patrimoniale a sè o ad altri"* — „non al di sotto di un mese" *„non al di sotto di una settimana"*.

§ 297 M. 288 C.

Chi, allo scopo di ingannare, fa con intenzione illecita uso di una falsa constatazione della specie indicata nel § 286 è *punito giusta il disposto dei §§ 286 e 287,*

§ 299 M. 290 C.

Il n. 1 suona:

Chi fa uso di carta bollata imitata o falsificata, di tali marche da bollo, di stampiglie bollate, impronte di bolli, francobolli postali o telegrafici, buste da lettere bollate o carte di corrispondenza od altri ufficiali contrasegni di valore postali o telegrafici muniti di francobolli, come se fossero genuini o non falsificati, oppure li pone in commercio;

Al n. 3 si aggiunga: *oppure li pone in commercio.*

Si aggiunga il cap.^c 3.^o

La precedente disposizione trova applicazione ad oggetti esteri solo in quanto è guarentita per legge o per trattato la reciprocità e fu notificato mediante il bollettino ufficiale delle leggi che questo sia il caso.

§ 301 M. 292 C.

In luogo di „colla carcere da un mese a due anni o colla multa da cento a cinquecento fiorini" *„colla carcere fino a due anni o colla multa sino a fiorini cinquecento"*.

§ 302 M. 293 C.

In luogo che „indicata nel § 301" *„indicata nel § 292"*.

---

[65]) La stilizzazione di questo paragrafo incontrò in seno alla commissione enormi difficoltà e fu così redatto dopo lunghe discussioni. — Coll'aggiunta del nuovo capoverso secondo si accordò il § 286 col § 283.

Capo XXII. [66]

Danneggiamento punibile dei creditori e bancarotta.

§ 303 M. 294 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „danneggia o distrugge effetti" *„danneggia, distrugge, o rende inadoperabili effetti„* [67])

§ 304 M. 295 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „la condizione dei suoi creditori" *„la condizione dei creditori"* — se a danno dei suoi creditori" *„se con tale intenzione a danno dei creditori"*.

Al n. 1. omesse le parole „illegittimamente".

Al n. 2. dopo le parole „sono simulati" *„od invalidi"*.

Omesso il n. 3.

---

[66]) La commissione non intraprese essenziali modificazioni in questo capo. Trattò al § 297 come reato a parte l'azione punibile, che commetterebbe il debitore, il quale concedesse o procurasse, di preferenza, a singoli creditori, ed a pregiudizio degli altri, una sicurezza od un sodisfacimento, mentre tale reato veniva dal progetto governativo previsto al n. 3 del § 304. Per questo reato la commissione stabilì una sola pena, quella della carcere fino a tre anni, laddove il § 304 del progetto governativo comminava pure per il reato contemplato al n. 3 anche la pena dell'ergastolo sino a dieci anni.

La commissione ritenne doversi trattare più mitemente un reato che non si presenta molto grave, ove si consideri che il debitore può concedere o procurare, di preferenza, a singolo creditore una sicurezza od un sodisfacimento, sia perchè viene terrorizato dal creditore, sia perchè ha motivi lodevoli di osservare speciali riguardi in confronto di lui. L'azione del creditore, che si fa concedere o che si procura cosifatta sicurezza o pagamento non è punibile, dacchè l'aggiuntovi secondo capoverso ne esclude espressamente la persecuzione.

Il § 301 del progetto della commissione, affatto estraneo così all'attuale codice penale come al progetto governativo, contiene un'importante modificazione.

All'aggiunta di tale paragrafo diede occasione una proposta posteriore dello stesso Ministro della giustizia, a termini della quale doveva venir punito in genere ogni creditore, il quale si fosse fatto, di nascosto, concedere o promettere un vantaggio patrimoniale, perchè egli dia nelle deliberazioni dei creditori concursuali o in seno alla delegazione di questi in un certo senso il proprio voto oppure perchè acceda ad un componimento forzoso o ad altra combinazione diretta a rendere possibile in legge il lievo del concorso.

Alla commissione parve che cosifatta proposta di S. E. il Ministro della giustizia andasse troppo oltre senza contemplare tutte quelle determinazioni, che la pratica aveva addimostrate necessarie alla bisogna. La commissione quindi distinse due casi: quello del componimento stragiudiziale, per cui si richiede il consenso di tutti i creditori, e quello del componimento forzoso. Rispetto al primo caso escluse la punibilità, attesochè non si può ritenere passibile di una sanzione penale l'opera di quel creditore, il quale si industria di ottenere una preferenza sugli altri a favore delle sue pretese; ei non cerca conseguire un guadagno, ma si bene rendere meno grave un danno che o gli venne già o gli è imminente.

Oltreciò vi ponno concorrere effettivamente motivi di maniera giuridica o morale, i quali accordano ad un creditore preferenze maggiori che agli altri. In questo caso non havvi nè inganno nè violenza.

Altrimenti corre invece il fatto nel componimento forzoso. Quivi tutti que' che hanno dato il loro consenso debbono adattarsi ed accontentarsi di un dividendo spesse volte assai magro e che talvolta viene loro promesso soltanto e mai dato. Sono costretti di sottomettersi a queste condizioni sfavorevoli, perchè ve li costringe una maggioranza di creditori, i quali si fanno pagare generosamente tale servizio.

Tale procedere, che si avvicina d'assai alla truffa lede il sentimento del diritto e demoralizza fatalmente la gente d'affari, non veniva finora punito; ed anzi non vi si dava modo a punirlo. La commissione, pure accogliendo in massima la saggia e mai abbastanza encomiabile proposta di Sua Eccellenza il Ministro della giustizia, ne restrinse l'estensione al solo caso del componimento forzoso, sancendo la pena della carcere fino a due anni per i reati contemplati al § 301.

[67]) Si aggiunsero le parole „o altrimenti rende inadoperabili" per combinare quasto paragrafo col § 316.

Al cap.° 2.° in luogo che „la insufficienza dei mezzi di pagamento" *„la insolvenza„* — „subentra insieme„ *"può decretarsi insieme"*.

§ 305 M. 296 C.

Omesse le parole „o colla multa sino a fiorini duemila".
Il n. 2. suona così:
2. Chi presta ajuto alle azioni indicate nel § 295 n. 1. e 2.

§ 297 C.

È punito colla carcere fino a tre anni un debitore fallito, il quale di fronte all'imminente concorso ha, di preferenza, concesso o procacciato a singoli creditori, con pregiudizio degli altri, una sicurezza od un sodisfacimento.
Non ha luogo una persecuzione del creditore.

§ 306 M. 298 C.

Al n. 4. omesse le parole „come commerciante".

§ 307 M. 299 C.

In luogo di „nei sensi dei §§ 304 e 306" *„nei sensi dei §§ 295, 297, 298"*.

§ 308 M. 300 C.

In luogo di „Le disposizioni dei §§ 304 e 307" *„Le disposizioni dei §§ 295 sino 299"*.

§ 301 C.

È punito colla carcere fino a due anni:
1. *Il creditore d'un debitore caduto in concorso, il quale prima o dopo la conclusione di un accomodamento coattivo, a cui egli col suo voto coopera, si fa concedere o promettere in virtù di un accordo stabilito fuori di quello maggiori vantaggi o migliori condizioni di quanto è concesso dalle disposizioni del regolamento concursuale;*
2. *L'amministratore della massa o un membro della delegazione dei creditori, il quale per la sua attività come tale si fa in genere od in un singolo caso concedere o promettere, di nascosto, un vantaggio patrimoniale.*

Capo XXIII. [68])

Lucro illecito e violazione dei segreti altrui.

§ 311 M. 304 C. [69])

Il cap.° 1.° suona così:
È punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa sino a fiorini mille chi pone in commercio o vende mercanzie, che

---

[68]) In questo capo vediamo andare accoppiati in un connubio strano abbastanza reati, che non hanno tra loro una caratteristica comune rispetto alla materialità degli elementi di fatto, onde vanno rivestiti. Il progetto governativo o quanto meno quello della commissione potevano, a nostro sommesso parere, discernere almeno in due capi distinti i „lucri illeciti" e „la violazione dei segreti altrui"; tanto più che al successivo capo XXIV avvertiamo il lusso di una trattazione a parte del danneggiamento delle cose. La nostra osservazione riflette bensì la sola classificazione dei diversi reati accolti in fascio da questo paragrafo; ma il sistema di classificazione, (come osserva molto acconciamente l'illustre Pietro Ellero), che pare cosa formale

senza autorizzazione sono contrassegnate col nome o colla firma di un produttore o di un commerciante dell' interno o colla speciale denominazione dello stabilimento di un tale produttore o commerciante, sia che il contrassegno venga posto sulla mercanzia stessa o sul suo involto. Vale lo stesso rispetto ad altri contrassegni commerciali (marche), pei quali un industriante siasi assicurato il diritto esclusivo di uso. La punizione ha luogo in ambedue i casi soltanto sulla base di un' accusa privata ed a richiesta dell' accusatore privato è da decretarsi la soppressione del contrassegno e della marca, stati posti senza autorizzazione, delle merci che si attrovano in possesso del condannato o rispettivamente degli involti, se anche ciò avesse a conseguenza la distruzione della merce. All' accusatore privato è da accordarsi la facoltà di rendere publicamente nota la condanna del colpevole a spese di questo. Nella sentenza è da stabilirsi la maniera di tale publicazione, come il termine entro cui questa deve seguire. A richiesta della parte lesa si può irrogare insieme alla pena un' ammenda in danaro, da aggiudicarlesi, sino all' importo di fiorini tremila. Se all' accusatore privato venne aggiudicato un risarcimento od un' ammenda in danaro, a sua richiesta è da impiegarsi la merce, rispettivamente l' involto, a suo risarcimento, senza pregiudizio dei diritti, che terze persone avessero previamente conseguiti.

Al cap.° 4.° dopo la parola „la ditta" intercalate le parole *„lo speciale contrassegno"*.

§ 312 M. 305 C.

Il cap.° 1.° suona:

È punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa sino a fiorini cinquecento chi porta via od occulta una cosa mobile altrui col consenso o in vantaggio del proprietario e con ciò pregiudica nei loro diritti l' usufruttuario, il creditore pignoratizio o colui che ha sulla cosa un diritto d' uso o di ritensione.

Al cap.° 2.° omesse le parole: del danneggiato.

§ 306 C.

Chi col far nascere o mantenere mediante raggiri un errore induce taluno a prestare un dono è punito colla carcere

---

è invece essenzialissima in un codice penale, perchè esercita una possente efficacia sulle incriminazioni e sulle pene. I diversi reati trattati a questo capo sono i seguenti:

Tenuta di giuochi d' azzardo (§ 302);
Tolleranza di giuochi d' azzardo (§ 303;
Falsa marca mercantile (§ 304);
Frustrazione d' esecuzione forzata — furto d' usufrutto, pegno, uso o ritenzione — uso indebito di pegno (§ 305);
Truffa diretta a conseguire un dono (§ 306);
Caccia proibita (§ 307);
Professione di caccia proibita (§ 308);
Pesca proibita (§ 309);
Ricettazione di cose provenienti da caccia o pesca proibite (§ 310);
Violazione del suggello epistolare (§ 311);
Violazione del segreto professionale (§ 312);
Abuso della inesperienza dei minori nelle due forme: di vincolo di minori a obligazioni, e poi ad impegni d' onore o analoghi (§ 313);
Illecita ristampa e riproduzione di lavori letterari od artistici (314);
Faccendierismo qualificato (315).

[**]) Le disposizioni di questo paragrafo hanno lo scopo di completare quelle della legge 7 decembre 1858 n. 227, alla quale si riferisce l' altra dei 15 giugno 1865 n. 45, a tutela dei campioni e dei modelli pei prodotti industriali.

fino a sei mesi. Alla carcere può andare congiunta anche multa sino a fiorini trecento.

La persecuzione ha luogo soltanto dietro proposta. S le premesse menzionate al § 265 la punizione ha luogo solt in seguito ad accusa privata.

§ 313 M. 307 C.

Al cap.° 3.° omesso: „(§ 262 n. 8)" — omesse le par „illecitamente" — omesse le parole: „da una settimana".

§ 314 M. 308 C.

Si aggiunga il secondo capoverso del tenore:

Chi in una caccia non autorizzata usa violenza o naccie contro una persona, per mettersi o mantenersi nel po sesso della salvaggina, viene punito a senso dei §§ 248 si 254.

§ 315 M.

Eliminato.

§ 316 M. 309 C.

Al cap.° 3.° omesso „(§ 262 n. 8)„ — omesse le paro „*illecitamente pigliati*".

§ 317 M. 310 C.

Al cap.° 1.° dopo le parole: „a titolo di pegno" intarcala „*altrimenti acquista*" — dopo le parole: „colla carcere" le pa role „*fino a tre anni*".

§ 318 M. 311 C.

Al cap.° 1.° dopo la parola: „apre" intercalate le parol „*o sopprime*".

§ 319 M. 312 C.

Al cap.° 1.° la parola: „chirurghi".

§ 320 M. 313 C.

Al cap.° 1.° dopo le parole: „di un minore" intercalate l parole „*di età inferiore a ventun anno*".

Si aggiunga il cap.° 3.° del tenore:

La persecuzione ha luogo soltanto dietro proposta.

§ 321 M. 314 C.[70])

Il cap.° 2.° suona:

La punizione ha luogo soltanto sulla base di un' accus privata; a richiesta dell' accusatore privato è da decretarsi la scomposizione dei caratteri e la confisca degli esemplari, degli oggetti stampati o fusi, delle lastre, delle pietre, delle forme degli altri oggetti usati esclusivamente per questa moltiplica zione, che ancora esistessero; di più nel caso di una non au torizzata rappresentazione è da decretarsi la confisca dei ma noscritti, dei libretti, degli spartiti e delle parti. All' accusator privato è da accordarsi la facoltà di rendere pubblicament nota la condanna del colpevole a spese di questo. Nella sen tenza è da stabilirsi così la maniera di tale publicazione, com

[70]) Le modificazioni introdottevi dalla commissione al capoverso se condo avvicinano questo paragrafo, anche rispetto alla dizione, alle disposi zioni dell'analogo § 467 del vigente codice penale

il termine entro cui questa deve seguire. A richiesta della parte lesa si può irrogare insieme alla pena un' ammenda in danaro, da aggiudicarlesi, sino all' importo di fiorini tremila.

§ 375 C.

Chi con animo di lucro abusa dell' ignoranza o della inesperienza altrui, per indurlo a produrre gravami infondati digià sfruttati nel corso legale delle istanze, viene punito colla carcere fino a tre mesi o colla multa sino a fiorini cinquecento.

CAPO XXIV.

Danneggiamento delle cose.

§ 324 M. 318 C.

Se nei casi dei §§ 316 e 317 il danno non importa più di fiorini cinquanta devesi irrogare la carcere non oltre sei mesi o la multa non oltre fiorini cinquecento.

§ 326 M.

Quì omesso; forma oggetto del § 486 del progetto della Commissione.

§ 327 M. 320 C.

In luogo che „indicati nei §§ 323 e 325“ „*indicati nei §§ 317 e 319*“.

CAPO XXV. [71])

Crimini e delitti di comune pericolo.

§ 329 M. 322 C.

In luogo di: „coll' ergastolo da dieci a venti anni„ „*coll'ergastolo non al di sotto di dieci anni.*“

Il n. 2 suona così:

Quando l' incendio venne apposto per opera di attruppamento diretto a devastazione oppure venne apposto coll' intezione di commettere per mezzo di esso un omicidio o una rapina.

Il n. 3 resta eliminato.

---

[71]) Le azioni punibili previste in questo capo, cui la Commissione accolse, meno alcune modificazioni riflettenti più la sanzione delle varie pene che altro, secondo il progetto governativo, hanno questa particolarità, che il colpevole non procede delittuosamente contro una singola persona, come presso altri reati, sia per esercitare un atto di vendetta sia per conseguire un ingiusto vantaggio patrimoniale, ma sibbene o la prava intenzione è diretta vuoi a recare grave sciagura a più persone, che il reo forse neppure conoscea nel loro complesso, vuoi a danneggiare una singola persona esponendo altre a grande pericolo, o l' autore stesso non è al caso di prevedere la gravità della sua azione punibile nè di limitare l' effetto quando l' azione stessa fosse consumata.

Giusta il progetto governativo questi reati restano sempre entro i confini di un delitto quando sieno commessi per negligenza; e la commissione vi si dichiarò d' accordo.

Tali delitti sono di regola da punirsi colla carcere; daccanto alla quale è comminata, a scelta, la multa. Solamente qualora il danno statone cagionato fosse molto rilevante, specialmente se dall' azione fosse venuta una grave lesione corporale o la morte di una persona, la multa resterebbe esclusa. In omaggio a tale principio fu respinta dalla maggioranza della commissione la proposta che voleva in genere esclusa la scelta tra la carcere e la multa presso tutti i reati di comune pericolo.

§ 331 M. 323 C.

In luogo di: „capoverso del § 328“ *„capoverso del § 321.*“
Si aggiunga il cap.° 2.°
Se l' incendiario, per impedire o render difficile la estinzione del fuoco, ha allontanato o reso inservibili gli strumenti destinati ad estinguerlo, subentra l' ergastolo fino a dieci anni

§ 331 M. 324 C.

In luogo che „indicata nei §§ 328 e 330„ *“indicata nei §§ 321 e 323.“*

§ 332 M. 325 C.

Dopo le parole: estinto l' incendio“ intercalato *„(§§ 321 sino 324).“*

§ 334 M. 327 C.

Omesso: „o colla carcere non al di sotto di un anno“ — In luogo di „coll' ergastolo da dieci a venti anni o colla carcere non al di sotto di tre anni“ *„coll' ergastolo non al di sotto di cinque anni.“*

§ 335 M. 328 C.

Al cap.° 1.° in luogo di: „coll' ergastolo sino a quindici anni“ *“coll' ergastolo sino a dieci anni.“*

§ 337 M. 330 C.

Il cap.° 1.° suona:
È punito coll' ergastolo fino a dieci anni o colla carcere non al di sotto di un anno chi espone a pericolo il movimento di una strada ferrata, percorsa colla forza del vapore, danneggiandone le costruzioni, i mezzi di trasporto od altre cose alla medesima appartenenti.
Al cap.° 2.° in luogo di: „può essere irrogata“ *„deve essere irrogata“* — „sino a venti anni“ *„non al di sotto di cinque anni.“*

§ 338 M. 331 C.

Dopo le parole „sopra una strada ferrata“ intercalato *„(§ 330)“* — Dopo le parole „fino ad un anno“ intercalate le parole *„o colla multa sino a fiorini mille.“*

§ 339 M. 332 C.

Al cap.° 1.° in luogo che: „nei §§ 337 e 338“ *nei §§ 330 e 331“* — Dopo „i convogli“ le parole: *delle strade ferrate percorse colla forza del vapore.“*
Al cap.° 2.° omessa la parola „anche.“

§ 342 M. 335 C.

Al cap.° 1.° in luogo di: „nei §§ 340 e 341“ *„nei §§ 333 e 334“* — Dopo „degli uffici telegrafici“ le parole *„quivi menzionati.“*

§ 343 M. 336 C.

Richiamati i *„§§ 332 e 335“* — *„§§ 330 sino 335“* — *„(§ 33)* in luogo dei „§§ 339 e 342“ — „§§ 337-342“ — (§ 34).“

§ 344 M. 337 C.

Richiamato il *“(§ 336)“* in luogo del *„(§ 343).“*

§ 345 M. 338 C.

Il cap.° 1.° suona:

Chi distrugge o danneggia caldaie a vapore, macchine a vapore. opere per la produzione di gaz illuminante o di materie esplodenti, opere in miniere, condutture di gaz o d'acqua, cateratte, argini, stagni, dighe od altre costruzioni, oppure ponti, chiatte, strade o difese, o turba il corso dell'acqua in fiumi, torrenti, canali navigabili o laghi e con una di queste azioni provoca un pericolo per la vita o la salute altrui, è punito colla carcere non al di sotto di tre mesi.

Al cap.° 2.° in luogo di: „può essere irrogata" „*deve essere irrogata*" — in luogo di: „sino a quindici anni" „*non al di sotto di anni cinque.*"

§ 346 M. 339 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „inservibile" „*senza effetto*" — „destinato" „*stabilito*" — „posto per lo stesto scopo" — „*cosifatto.*"

Al cap.° 2.° in luogo che: „coll' ergastolo sino a venti anni" „*coll' ergastolo non al di sotto di cinque anni.*"

§ 347 M. 340 C.

In luogo che „da cinque a venti anni" „*non al di sotto di cinque anni.*"

§ 348 M. 341 C.

In luogo che: „non al di sotto di due anni" „*non al di sotto di un anno*" — „subentra l'ergastolo da dieci a venti anni" „*subentra l'ergastolo non al di sotto di cinque anni.*"

§ 349 M. 342 C.

In luogo che: „irrogata" „*comminata*" — in luogo che: „dei §§ 328, 330, 333, 335, 337, 345, 248" „ *dei §§ 321 sino 323, 326 sino 328, 330, 338 sino 341.*„

§ 350 M.

Corrisponde al § 348 C.

§ 351 M. 343 C.

Omesso: „o colla carcere non al di sotto di due anni" — In luogo che: „coll' ergastolo da dieci a venti anni" „*coll' ergastolo non al di sotto di cinque anni.*"

§ 352 M. 344 C.

Il cap.° 1.° suona;

Chi contravviene alle disposizioni emanate dalla autorità per prevenire l'introduzione o la propagazione di una malattia contaggiosa alle persone, è punito colla carcere fino a due anni.

§ 353 M. 345 C.

Il cap.° 1.° suona:

Chi contravviene alle disposizioni emanate dalla autorità per prevenire l'introduzione o la propagazione di una malattia contaggiosa del bestiame, è punito colla carcere fino ad un anno oppure colla multa siuo a fiorini mille.

§ 354 M. 346 C.

Omesso: „od" — dopo „abbeveratoi" le parole „*o peschiere.*"

§ 355 M. 347 C.

Si aggiunga il cap.° 2.°:

Se dall' azione è stata cagionata una grave lesione corporale o la morte di una persona subentra la carcere da tre mesi a tre anni.

§ 348 C.

Quando una delle azioni indicate nei §§ 338 sino 341, 344, 345 e 347 è stata commessa colposamente deve decretarsi la carcere fino ad un anno o la multa sino a fiorini mille se dall' azione è stato cagionato un danno, e la carcere da un mese a tre anni se è stata cagionata la morte di una persona.

Capo XXVI. [72])

Crimini e delitti nell' esercizio di funzioni uffiziose.

§ 357 M. 350 C. [73])

Il cap.° 1.° suona sosì:

Un impiegato che nell' amministrazione della giustizia, nel conferimento d' impieghi o nelle decisioni sopra affari publici adempie bensì il suo dovere d' ufficio, ma per adempierlo accetta, esige o si fa promettere doni od altri vantaggi, che non gli spettano, è punito colla carcere fino a sei mesi o colla multa sino a fiorini cinquecento.

---

[72]) Dopo la esposizione dei reati contro la proprietà e quella dei delitti che importano publico pericolo anche il progetto governativo austriaco, come il codice penale germanico, accolse nella seconda sua parte varie azioni punibili di un' indole affatto propria così in linea di soggettività come in linea di oggettività e le quali „*in sostanza sorgono da un abuso d' autorità o d' ufficio e violano la publica amministrazione e la publica giustizia e per giunta le franchigie costituzionali.*" E sono:

1. Accettazione di doni da publici ufficiali;
2. Corruzione di publici ufficiali;
3. Subornazione di publici ufficiali;
4. Prevaricazione di giustizia;
5. Celebrazione di matrimonio senza dimostrazione delle condizioni richieste per la validità civile del matrimonio o prima della solenne dichiarazione del consenso al matrimonio;
6. Unione in matrimonio di bigami;
7. Coercizione personale con abuso d' autorità;
8. Lesione corporale con abuso d' autorità;
9. Arresto o carcere illegale con abuso d' autorità;
10. Violazione di domicilio con abuso d' autorità;
11. Suggestione violenta in giustizia;
12. Istruzione penale ingiusta;
13. Esecuzione penale ingiusta;
14. Mancata azione penale;
15. Evasione di detenuti con abuso d' autorità;
16. Falso documento con abuso d' autorità:
17. Appropriazione indebita con abuso d' autorità;
18. Appropriazione indebita con abuso d' autorità e falso;
19. Percezione d' indebito emolumento con abuso d' autorità;
20. Percezione d' indebita contribuzione con abuso d' autorità;
21. Violazione del segreto epistolare con abuso d' autorità;
22. Violazione del segreto telegrafico dagli agenti relativi;
23. Patrocinio di parti contrarie;
24. Tradito patrocinio; e
25. Adesione criminosa di publici ufficiali.

[73]) Le disposizioni del § 357 del progetto governativo sono affatto estranee al vigente codice penale nell' estensione in cui le vediamo trattate dal progetto stesso. La commissione, non dividendo le vedute alle quali si informava in questo proposito il progetto governativo, modificò essenzialmente il testo del § 357 stesso e attenendosi strettamente alla dizione del § 104 dell' attuale codice penale, a tenore di questo volle redatto il § 350

L' offrire, il promettere o conferire il dono o il vantaggio non soggiace a pena.
Il cap.° 2.° resta eliminato.

§ 358 M. 351 C.

Omesse le parole „direttamente o indirettamente."

§ 360 M. 353 C. [74])

Un impiegato giudiziario, un arbitro od un giurato, che accetta, esige o si fa promettere doni od altri vantaggi, per dirigere o per decidere in favore o in pregiudizio di una parte una vertenza, che a lui, solo o con altri, incombe dirigere o decidere, viene punito coll' ergastolo fino a dieci anni.

§ 361 M. 354 C.

Richiamato il „*§ 353*" in luogo del „§ 360."

§ 362 M. 355 C.

In luogo di „Nei casi dei §§ 357-361" „*Nei casi dei §§ 350 sino 354*".
Si aggiunga il cap.° 2.°
Vale lo stesso riguardo alle cose offerte o al loro valore nei casi dei §§ 351 sino 354.

§ 363 M. 356 C.

Un impiegato od un arbitro che si rende colpevole di una parzialità per favorire o pregiudicare una parte è punito coll' ergastolo fino a cinque anni.

§ 364 M. 357 C.

Chi, incaricato di ricevere la solenne dichiarazione del consenso al matrimonio, procede allo stesso in un caso, nel quale non si verificano le premesse legali per la conclusione di un matrimonio valido per le leggi dello Stato, è punito colla carcere sino a fiorini cinquecento.

§ 365 M. 258 C.

Un ministro di religione od un impiegato, il quale, sapendo che una persona è conjugata, accoglie la solenne dichiarazione del consenso di lei ad un nuovo matrimonio, è punito coll' ergastolo fino a cinque anni o colla carcere non al di sotto di sei mesi.

C., riservando alle diverse ordinanze disciplinari tutto quanto oltre ai casi del § 104 veniva contemplato dal § 357 M. Perciò la commissione avvicinò molto il § 350 C. al § 331 del codice penale germanico, il quale con espressione molto generica dichiara colpevole del reato contemplatovi *ogni publico ufficiale* che per un atto del proprio ufficio, in sè stesso non contrario ai suoi doveri, accetta, esige o si fa promettere doni od altri vantaggi. In ogni modo è prezzo dell' opera l' avvertire che la commissione mercè la suavvertita riserva diede a divedere com' essa consideri la maggior parte dei maleficî contemplati in questo caso quali mancamenti e perversioni ne' publici uffici aventi origine più che in altra cosa in una disobbidienza contro i propri doveri d' ufficio o contro un ordine dei superiori, disobbedienza che dovrebbe andare punita sempre in sede disciplinare quale prevaricazione, ove dalla stessa non fosse venuta una offesa alla pubblica o privata libertà.

[74]) Furono adoperate in luogo delle parole „un processo penale o una vertenza penale" le parole „una vertenza", attesochè giusta la dizione del progetto governativo non venivano contemplate dal § 360 M. anche le vertenze pertrattate dinanzi al Tribunale amministrativo o a quello dell' Impero.

§ 367 M, 360 C.

In luogo che „un maltrattamento (§§ 234 e 235).“ *„una lesione corporale (§§ 229 e 230).“*

§ 368 M.

Eliminato.

§ 369 M.

Eliminato.

§ 372 M. 363 C.

Dopo le parole „coll' ergastolo sino a quindici anni“ le parole *„o colla carcere non al di sotto di sei mesi.“*

§ 374 M. 365 C.

Al cap.° 2.° in luogo di „la prigionia di stato“ *„la carcere.“*

§ 375 M. 366 C.

Al cap.° 1.° in luogo di „Un impiegato, che, autorizzato ad assumere publici atti, certifica entro i limiti delle sue attribuzioni“ *„Un impiegato, autorizzato ad assumere publici atti, che certifica.“*

Al cap.° 2.° dopo la parola „danneggia“ la parola *„falsa“* — ed in fine si aggiunga: *„libri publici, registri od altri oggetti da custodirsi d' ufficio.“*

§ 376 M. 367 C.

In luogo di „nel § 375“ *„nel § 366“* — „un vantaggio nel patrimonio“ *„un ingiusto vantaggio patrimoniale.“*

§ 377 M. 368 C.

Il cap.° 2.° suona:

Il risarcimento non assicura l' impunità, se non quando si verificano le condizioni del § 65 ed il risarcimento venne prestato prima che l' ammanco fosse d' ufficio scoperto.

§ 378 M. 369 C.

Si aggiunga il cap.° 2.°

Se l' anteriore disposizione è da applicarsi per ciò solo, che il valore della cosa supera i fiorini mille, la prestazione del risarcimento assicura l' impunità sotto le premesse indicate nel § 368, cap.° 2.°

§ 379 M. 370 C.

Al cap.° 2.° omesso: „(262 n. 8).“

§ 380 M. 371 C.

Al cap.° 3.° omesso: „(262 n. 8).“

§ 382 M. 373 C.

In luogo che „illegalmente“ *„con intenzione di lucro“* — „terzi“ *„terze persone a ciò non chiamate.“*

§ 384 M. 375 C.

Al cap.° 1.° Omesso „contro i doveri del suo ufficio“ — In luogo che „assiste col consiglio o coll' opera tutte e due le parti nel medesimo affare“ *„assiste, a pregiudizio del suo proprio cliente, col consiglio o coll' opera la parte avversaria.“*

Il cap.° 2.° suona

Se egli si è messo d' accordo colla parte avversaria per danneggiare il suo proprio cliente subentra l' ergastolo fino a cinque anni.

§ 386.

Eliminato.

§ 387 M. 377 C.

In luogo che „i §§ 377, 380 e 384" „ *i §§ 368, 371 e 375.*"

§ 388 M. 378 C.

Dopo le parole „in un publico servizio" le parole „*dello Stato*."

§ 389 M. 379 C.

Agli impiegati nel senso di questo capo sono da equipararsi, a seconda delle funzioni loro incombenti, persone le quali sono chiamate in via di elezione o di commissione ad una funzione publica, sens' essere impiegati (§ 378). Ciò vale in ispecie di sacerdoti in cura d' anime di chiese e confessioni religiose legalmente riconosciute, inoltre dei direttori o maestri di scuole private aventi il diritto della publicità, in quanto trattasi dell' emissione di certificati validi per lo Stato.

PARTE TERZA. [75])

Contravvenzioni.

CAPO I.

Contravvenzioni contro la sicurezza dello stato e contro la tranquillità e l'ordine publico.

§ 390 M. 380 C.

Al cap.° 1.° omessa la parola „competente."
Al cap.° 2.° omesse le parole „senza autorizzazione."

§ 391 M. 381 C.

Al cap.° 2.° dopo le parole „di munizione" intercalate le parole „*indicati ai n. 1 e 2.*"
Il cap.° 3.° suona:
Gli oggetti indicati al n. 3 sono da prendersi nella custodia dell' autorità e questa li deve restituire tostochè la publica sicurezza non si presenti più esposta a pericolo.

---

[75]) Tenuta ferma la tripartizione dei reati in crimini, delitti e contravvenzioni la commissione respinse la proposta diretta ad eliminare completamente la terza parte del progetto governativo, che abbraccia le contravvenzioni, ed a riservarle ad un codice di polizia generale da promulgarsi. Conviene senz' altro ammettere che a base di cosifatta proposta stavano criteri giuridici di qualche momento; e già il fatto che la terza parte del progetto governativo non contempla tutte le contravvenzioni, vale a dire tutte quelle trasgressioni che importano, *anzichè una lesione di diritto, una inosservanza degli ordini di buon governo creati per ostare alla lesione*, ma soltanto le più gravi tra queste, avrebbe bastato forse a giustificare quella proposta, affinchè le diverse azioni punibili — le quali scevre di carattere criminoso o delittuoso implicano una lesione all'ordine della privata e publica libertà o moralità, alla salute, agli averi altrui — trovino nel loro complesso posto in un codice solo, da addimandarsi sia pure *codice di polizia.* Tuttavolta la commissione si attenne in questo proposito strettamente al progetto governativo, attesochè già il vigente codice penale tratta molte contravvenzioni, di cui una buona parte venne accolta dal progetto governativo quali contravvenzioni, e perchè, se all' epoca in cui il progetto sarà divenuto legge, non si fosse pure anche provveduto per il codice di polizia

§ 392 M. 382 C.

Omesso il cap.° 2.°

§ 393 M. 383 C.

Al cap.° 1.° richiamati i „*§§ 307 e 308*" anzichè i „§§ 313 e 314."

§ 394 M. 384 C.

In luogo che „mentovati nel § 391" „*mentovati nel § 381.*"

§ 395 M. 385 C.

Dopo le parole „di una perturbazione" intercalate le parole „*della tranquillità.*"

§ 396 M. 386 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „avversione o disistima„ „*ostilità.*"

Al cap.° 2.° dopo le parole „colui che" intercalate le parole „*nella stessa intenzione*" — In luogo che „distintivi proibiti" „*distintivi espressamente proibiti.*"

§ 397 M. 387 C.

Al n. 1. in luogo che „dalla condanna o inquisizione dello stesso" „*della condanna di lui o della inquisizione contro di lui pendente.*"

Al n. 2. dopo „promuove" intercalate le parole „*o favorisce*" — In luogo che „inquisito" „*incolpato.*"

---

generale, si aprirebbe una lacuna nella codificazione penale austriaca e più ancora non si potrebbe neppure dire che l'attuale codice penale venne del tutto abrogato e sostituito da una legge, nella quale vengono contemplate tutte le azioni punibili da quello trattate o quanto meno che ad alcune di queste azioni punibili venne data nuova sostanza o forma.

Diciamo sino da ora che la commissione non intraprese in questa terza parte del progetto governativo importanti e meno ancora essenziali modificazioni. Si limitò a correggere quà e colà la dizione e ad estendere la casualità di questo o quel paragrafo; eliminò qualche reato; ad altro reato assegnò tra le contravvenzioni un posto che il progetto governativo gli avea assegnato tra i delitti. Ma per quello riguarda la ragione giuridica e l'essenzialità delle circostanze di fatto, onde questo e quel reato s'informano, accettò nel loro complesso le proposte ministeriali.

Le contravvenzioni del nuovo codice penale austriaco sommano a molte; si ponno però ridurre a sei categorie; e ad ognuna di queste il progetto assegnò un capo speciale, seguendo, per quanto il comportava la materia, l'ordine già mantenuto nella seconda parte. Vengono pertanto prime le contravvenzioni contro la sicurezza dello stato, quelle contro la tranquillità publica, e quelle contro l'ordine publico. A queste fanno immediatamente seguito le contravvenzioni contro le istituzioni dello stato. Le contravvenzioni contro la religione e contro la publica moralità formano i capi terzo e quarto. Quelle contro la vita, la salute e la sicurezza personale delle persone furono raccolte nel capo quinto. Infine il capo sesto, l'ultimo di tutto quanto il nuovo codice, contempla le contravvenzioni relative alla proprietà, quei reati cioè, che importano una lesione irrilevante ed inconsiderevole e tale che il danno cagionatone perdette il carattere criminoso o delittuoso nei suoi effetti soltanto, ma non già nella sua causa, che resta tuttavia quella sempre della prava intenzione di pregiudicare le persone nei loro averi, se pure non sia quella determinata da avidità di lucro.

Nell'avere il progetto austriaco assegnato ad ogni categoria delle contravvenzioni un posto distinto conviene ammettere un pregio speciale, che non rinvenimmo nel codice penale germanico, il quale abbraccia tutte le settantadue contravvenzioni in una sola sezione, vigesimanona.

Per quello riguarda la traduzione del vocabolo tedesco „Arrest" diremo di aver adottato l'espressione „*arresto*" anzichè „*detenzione*", usata da noi nella traduzione del progetto governativo, quantunque, a nostro avviso, l'espressione „arresto" non corrisponda precisamente alla nozione del tedesco „Arrest" dacchè il vocabolo „arresto" accenna più all'atto esecuzionale che all'indole intrinseca della pena della detenzione.

Al n. 3. dopo „promuove“ intercalate le parole *„o favorisce“* — dopo la parola „multe“ *„ammende in danaro.“*

Al cap.° 2.° in luogo che „raccolti a tale scopo“ *„raccolti con tale intenzione.“*

Il cap.° 3.° suona:

Chi prende publicamente parte ad una delle ovazioni indicate al n. 1, è da punirsi coll' arresto fino a tre settimane o colla multa sino a fiorini cento.

§ 399 M. 389 C.

In luogo di „a destare inquietudine nella popolazione“ *„a destare nella popolazione un' inquietudine pericolosa alla publica sicurezza.“*

§ 400 M. 390 C.

Dopo le parole „osti“ intercalate le parole *„od altri padroni di publiche località di ritrovo.“* — Dopo le parole „che tollerano“ intercalate le parole *„nelle stesse“* — In luogo che „dell' oste“ *„del padrone dell' esercizio.“*

§ 401 M. 391 C.

Dopo le parole „fa vedere“ intercalate le parole *„in publico.“* — Dopo le parole „chi da“ la parola *„publici.“*

§ 402 M. 392 C.

Al n. 2. in vece che „di una città o di un altro luogo“ *„di un luogo.“*

§ 405 M. 395 C.

In luogo che „alle disposizioni emanate per regolar lo sloggio“ *„agli ordini emanati dall' autorità locale nell' occasione dello sloggio.“*

§ 396 C.

Chi per petulanza o leggerezza commette una delle azioni mentovate al § 131 è da punirsi coll' arresto fino ad una settimana o colla multa sino a fiorini quaranta.

§ 406 M. 397 C.

Al n. 3. in luogo di „avvisi altrui„ *“avvisi privati altrui.“*

§ 407 M. 398 C.

In luogo di „o altri simili oggetti“ *„o altri tali oggetti.“*

§ 408 M. 399 C.

Al cap.° 2.° in luogo di „può“ *„deve.“*

§ 409 M. 400 C.

Al cap.° 2.° omesso il richiamo al „(§ 259).“

§ 412 M. 403 C.

Dopo le parole „destinati“ intercalate le parole *„a senso del loro contenuto.“*

§ 413 M. 404 C.

Omessa la parola „illecita.“

§ 405 C.

È da punirsi coll' arresto fino ad una settimana o colla multa sino a fiorini cento chi va raccogliendo contro un divieto

della polizia i doni d' uso al capo d' anno, a pasqua o altr occasioni.

§ 414 M. 406 C.

Omesse le parole „o scialacqua il soccorso ottenuto dalle publiche istituzioni pei poveri o da publici istituti di beneficenza."

§ 416 M. 408 C.

Contro coloro, che a norma dei §§ 400, 401. 402 n. 1 e 2, 406 e 407 vennero condannati alla pena dell' arresto può venir decretato l' obligo al lavoro (§ 11).

Capo II.

Contravvenzioni contro istituzioni dello Stato.

§ 417 M. 409 C.

Il cap.° 1.° suona:

Chi si dà falsamente per un publico ufficiale o per un membro dell' esercito imperiale, della marina o della milizia, o pure cerca di darsi l' apparenza di una di queste persone col portare un abito ufficiale od una uniforme militare od un tale distintivo di servizio, è punito coll' arresto fino a tre settimane o colla multa sino a fiorini cento.

Al cap.° 2.° omessa la parola „illecitamente."

§ 418 M. 410 C.

Il cap.° 1.° suona:

Chi mediante un offensivo modo di scrivere in atti lede il rispetto dovuto ad una publica autorità è da punirsi colla multa sino a fiorini cento.

Il cap.° 2.° eliminato.

§ 420 M. 412 C.

Al cap.° 1.° Omesse le parole „di un' antorità competente."

§ 421 M. 413 C.

Dopo le parole „stato posto" intercalate le parole „*in base a decisione giudiziale.*"

§ 422 M. 414 C.

In luogo che „dei §§ 420 e 421" „*dei §§ 412 e 413*" — „del § 416" „*del § 408.*"

§ 423 M. 415 C.

Si aggiunga il cap.° 2.° del seguente tenore:

Lo stesso vale dei giurati, dei testimoni, e dei periti per legge obligati a comparire, se non obbediscono all' invito ed allegano per scusa della loro non comparsa un fatto non vero. Le pene d' ordine minacciate per la non comparsa non sono escluse dalle premesse disposizioni.

§ 424 M. 416 C.

Al cap.° 1.° in luogo di „chiamata" „destinata."

§ 425 M. 417 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „nei §§ 156 e 299 n. 2" „*nei §§ 154 e 290 n. 2.*"

Al n. 1. dopo le parole „carta moneta" intercalato „*(§§ 157 e 158).*"

Al n. 3. omesso „(§§ 159 e 160)."

Al n. 4. dopo le parole „o carte di correspondenza dello stato„ intercalate le parole „*o altri distintivi di valore postali o telegrafici muniti della stampiglia di francobolli.*"

In luogo del „(§ 299)" „*(§ 290).*"

Si aggiunga il cap.° 2.°:

Gli oggetti di questa contravvenzione sono da dichiararsi confiscati.

§ 426 M. 418 C.

In luogo che „indicata nel § 156" "*indicata nel § 154.*"

§ 427 M. 419 C.

In luogo che „indicata nel § 425 n. 1, 3 e 4" „*indicata nel § 417 n. 1 e 4.*" — Omesse le parole „*colla detenzione o.*"

§ 428 M. 420 C.

Al n. 1. omesse le parole „senza intenzione fraudolenta."

Il n. 2. suona:

Chi possiede senza il permesso dell' autorità o fabbrica senza incarico di questa le stampiglie od i suggelli che servono ad imprimere tale indicazione.

Il n. 3. suona:

Chi consegna ad altri che non sia l' autorità tali stampiglie e suggelli fabbricati per incarico della stessa oppure non li preserva debitamente da distrazione ed abuso.

Si aggiungano i capi 2 e 3 del seguente tenore:

L' indicazione menzionata al n. 1 è da sopprimersi.

Gli oggetti indicati al n. 2 sono da dichiararsi confiscati.

§ 429 M. 421 C.

Il cap.° 1.° suona:

Chi senza incarico dell' autorità fabrica un suggello d' ufficio, o consegna ad altri che non sia l' autorità un suggello fabbricato in seguito ad incarico di questa o non lo preserva debitamente da distrazione ed abuso, o adopera un suggello d' ufficio senza esservi autorizzato, è da punirsi coll' arresto fino a tre settimane o colla multa sino a fiorini cento.

§ 430 M. 422 C.

Al n. 1. omesse le parole „o rilascia ad altri che non sia il committente" — In luogo che „designati al § 425 numero 4" „*indicata al § 417 n. 4.*"

Al n. 2. dopo la parola „chi" intercalate le parole „*rilascia ad altri o.*"

Al cap.° 2.° dopo le parole „Gli oggetti" intecalate le parole „*indicati ai n.i 1 e 3.*"

§ 431 M. 423 C.

Si aggiunga il cap.° 2.°:

Se questa contravvenzione viene consumata, dopo seguita la condanna, collo stesso oggetto o con un oggetto della specie medesima, all' atto della nuova condanna i torchi e le macchine possono dichiararsi confiscati.

§ 432 M. 424 C.

Al n. 4. omessa la parola „mentecatto."

§ 425 C.

Chi sottacendo un impedimento matrimoniale a lui no contrae matrimonio è da punirsi coll' arresto o colla mult sino a fiorini trecento.

§ 433 M. 426 C.

Al n. 2. omesse le parole „senza averne ottenuto il per messo dell' autorità."

§ 434 M. 427 C.

Al n. 1. omesse le parole „per abuso" — omessa la parol „uomini."

§ 437 M. 431 C.

In luogo del n. 3. cap.° 1.° va il cap.° 2.° del seguente tenore:

È punito colla multa sino a fiorini cento chi tenendo operai o domestici annota o fa annotare scientemente cosa non vera in un libretto di lavoro o di servizio per rendere possibile a taluno l' inganno designato al n. 1.

§ 438 M. 432 C.

Al cap.° 1.° omesse le parole „colla detenzione fino a quattordeci giorni o."

Al n. 1. in luogo che „indicati al n. 437" „*indicati al § 430*" — „prescrizioni" „*regolamenti.*"

Al n. 2. omessa la parola „competente."

Al n. 3. in luogo che „disposizioni" „*regolamenti.*"

Si aggiunga il cap.° 2.°:

Nei casi dei n.i 2 e 4 può decretarsi l' arresto fino a giorni quattordeci.

Dopo la parola „pericoli" intercalata la parola „*comuni.*"

Capo III.

Contravvensioni contro la roligione.

§ 440 M. 433 C.

In luogo di „colla detenzione fino a dieci giorni" „*coll' arresto fino a giorni quattordeci o colla multa sino a fiorini settanta.*"

§ 441 M. 434 C.

Omesse le parole „alle leggi od." — In luogo che „ed allo scopo di evitare perturbazioni" „*contro perturbazioni.*"

§ 442 M. 435 C.

In luogo di: „come pure" „*inoltre.*"

§ 443 M. 436 C.

Il cap.° 1.° suona:

È da punirsi coll' arresto chi senza il consenso dei loro legali rappresentanti assume con atto rituale in una diversa società religiosa fanciulli in un' età, in cui non possono per propria libera scelta cangiare la loro religione.

Capo IV.

Contravvenzioni contro la publica moralità.

§ 444 M. 437 C.

Famigliari e domestici, che seducono alla libidine persone di minore età che vivono nella stessa comunione domestica, sono da punirsi coll' arresto.

La persecuzione ha luogo soltanto a domanda; a questa è facoltizzato anche il capo di famiglia.

§ 445 M. 438 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „prescrizioni" „*regolamenti.*"
Al cap.° 3.° in luogo che „del § 416" „*del § 408,*"

§ 446 M.[76])

Eliminato.

§ 449 M. 441 C.

Si aggiunga il cap.° 3.°:

Colla pena indicata al cap.° 1.° è da punirsi anche colui, il quale in luoghi publici sia pure per professione espone a giuoco oggetti di piccolo conto e contravviene con ciò ai regolamenti di polizia.

§ 450 M. 442 C.

In luogo che „i proprietari di alberghi o taverne" „*gli osti ed altri padroni di publiche località di ritrovo.*"

§ 452 M. 444 C.

In luogo che „la pena di un crimine" „*una pena restrittiva la libertà maggiore di un anno.*"

---

[76]) Il § 446 del progetto governativo stabiliva la pena dell'arresto per quelle persone le quali convivendo sotto il medesimo tetto di continuo in concubinato, non ottemperassero all' ingiunzione della polizia di separarsi. Il comitato si determinò ad eliminare il paragrafo stesso e tolse per questo modo una disposizione di legge, la quale feriva, più che forse non apparisca, il lato morale della personalità, interessando funestamente il decoro, e quanto meno sturbando la pace del tetto domestico di certe famiglie, specialmente e pur troppo tra la gente povera. Ma più che altro meritano considerazione i motivi, che mossero il comitato all' eliminazione del paragrafo stesso. Il concubinato — considerò la commissione — è una relazione che si avvicina di molto al matrimonio e quindi la si presenta compatibile colle esigenze sociali assai meglio che altre unioni sessuali senza regola alcuna. In molti casi torna appunto impossibile la conclusione del matrimonio. Gli è pertanto desiderabile stabilire una relazione tra uomo e donna, che almeno s' appressi al vincolo matrimoniale e n' abbia la forma esteriore. La ingerenza dell' autorità politica e l' ordine di questa di separarsi si avvererebbe allora quando l' indole della relazione esistente tra l' uomo e la donna si rendesse manifesta colla procreazione di figli. In questa evenienza la separazione presenterebbe serii pregiudizii per l' educazione dei figli i quali nel concubinato dei loro genitori potrebbero godere per quanto riflette la loro educazione benefizii, che senz' altro verebbero meno ove seguisse la separazione. La disposizione del § 446 M. dirigerebbe la sua punta essenzialmente contro la parte più povera della popolazione. Il povero, che per qualsivoglia motivo non è al caso di incontrare matrimonio, pure abbisogna di una compagna di vita e di una madre per i suoi figli. Il ricco all' incontro può mantenere una femmina fuori di casa e contro questa relazione sessuale, di gran lunga più immorale del concubinato, neanche il progetto governativo conteneva veruna sanzione penale. Triste ammissione di una malsana condizione economico-morale!!

Capo V.

Contravvenzioni contro la salute e la sicurezza corporale delle persone.

§ 454 M. 446 C.

Il n. 1. suona:

Chi senza autorizzazione intraprende per professio[ne] operazioni da medico.

Il n. 2. suona:

Chi senza autorizzazione vende per professione medicin[e] per ammalati·

Si aggiunga il cap.⁰ 3.⁰:

La stessa pena colpisce quelle persone, le quali sen[za] autorizzazione esercitano per professione servizii da levatri[ce] ed in casi, dove facilmente si può disporre di una levatri[ce] autorizzata.

§ 455 M. 447 C.

Sono da punirsi colla multa sino a duecento fiorini medici e levatrici, che nell' esercizio della professione ricusano o ritardano senza sufficiente motivo la richiesta assistenza in casi, dove questa è urgentemente necessaria e non può a tempo ottenersi da altri.

La stessa pena colpisce farmacisti, i quali senza sufficiente motivo ricusano o in casi urgenti ritardano la consegna di medicinali.

§ 456 M. 448 C.

In luogo che „della salute o della sicurezza personale" *„della salute, della sicurezza personale o della libertà personale."*

§ 457 M. 449 C.

In luogo di „per la vita e la salute" *„per la vita o la salute."*

§ 458 M. 450 C.

In luogo di „colla detenzione" *„coll' arresto o colla multa sino a fiorini trecento."*

§ 459 M. 451 C.

In luogo di „mentecatte" *„ammalate di mente."*

§ 463 M. 455 C.

Si aggiunga il cap.⁰ 2.⁰:

Nel caso di carnale abbraccio matrimoniale la punizione ha luogo soltanto in base ad accusa privata.

§ 464 M. 456 C.

Al n. 2. ommesse le parole „e chirurghi."

§ 466 M. 458 C.

Il n. 1 suona:

Chi nasconde alle indagini della polizia vestiti, biancheria, letti o altri oggetti, atti a propagare la infezione e che sieno stati adoperati da una persona affetta di una malattia contaggiosa durante la stessa, oppure oggetti che furono impiegati per animali, che erano affetti di una delle malattie indicate al § 457 n. 1.; o chi non depura tali oggetti nel modo prescritto o chi li sottrae alla distruzione ordinata.

§ 467 M. 459 C.

Al n. 1. si aggiungano le parole „*oppure in tale modo le falsifica.*“

Al cap.° 2.° in luogo di „o distrutte“ „*in caso di bisogno distrutte.*“

§ 468 M. 460 C.

Al cap.° 2.° in luogo di „o distrutte“ „*in caso di bisogno distrutte.*“

§ 469 M. 461 C.

In luogo che „alle disposizioni emanate“ „*ai regolamenti emanati.*“

§ 462 C.

È da punirsi coll' arresto o colla multa sino a fiorini trecento chi contravviene ai regolamenti della polizia all' uopo di prevenire pericoli per la vita o la sicurezza corporale nei publici spettacoli, come produzioni di funambuli, acrobati, domatori di belve.

§ 470 M. 463 C.

Il n. 3. suona:

Chi contravviene ai regolamenti o agli ordini emanati dall' autorità nei riguardi della salute rispetto all' uso degli edifici o di alcune parti degli stessi.

§ 471 M. 464 C.

Al n. 2. dopo „chi“ intercalata la parola „*scientemente.*“

§ 475 M. 468 C.

Al n. 4. dopo „conduce“ intercalate le parole „*per vie o strade publiche.*“

Al n. 5. in luogo che „in città o in altri luoghi“ „*in luoghi.*“

§ 476 M. 469 C.

Al n. 2. omesse le parole „oppure pone o sospende senza assicurarle convenientemente cose, che rovesciandosi o cadendo possono ledere taluno.“

Al n. 4. dopo „cadendo“ intercalate le parole „*o rovesciandosi.*“

§ 480 M. 473 C.

Dopo le parole „riguardo a ferrovie“ aggiunte le parole „*percorse colla forza del vapore.*“

§ 481 M. 474 C.

Dopo le parole „ferrovie“ intercalate le parole „*percorse colla forza del vapore.*“

Dopo „sicurezza corporale“ intercalate le parole „*dall'autorità di sicurezza o.*“

§ 483 M. 476 C.

Dopo le parole „è da punirsi“ intercalate le parole „*coll' arresto o*“ — In luogo che „od altri pericoli“ „*o tali pericoli.*“

§ 488 M. 481 C.

È punito coll' arresto chi per malignità o indifferenza lascia perire una persona che si trovava in evidente pericolo

di vita, quantunque potesse salvarla senza serio pericolo per sè od altri, prestandole soccorso egli stesso o invocando pronto soccorso d' altre persone.

Capo VI.

Contravvenzioni relative alla proprietà.

§ 489 M. 482 C.

Al cap.° 1.° in luogo che „al § 262 al. 2-6“ *„al § 256 al. 2 sino a 6.“*

Al cap.° 2.° in luogo che „indicate nel § 271“ *„indicate nel § 265.“*

§ 490 M.

Eliminato.

§ 491 M. 483 C.

Chi si fa consegnare in una locanda, bettola o bottega di caffè o in altri publici locali cibi, bevande od altri oggetti di consumo, come tabacco, sigari e simili, oppure prende abitazione in una locanda e sottace la circostanza di non essere in caso di prestare subito o di assicurare il pagamento, è da punirsi in seguito ad accusa privata coll' arresto fino a giorni quattordeci o colla multa sino a fiorini settanta.

Al cap.° 1.° omesse le parole „senza esservi autorizzato.“

Il n. 2. suona:

Danneggia o allontana le fratte, i cespugli, le siepi, i pali, le pietre, i fossati, gli argini ecc. destinati a limitare i confini di un fondo altrui.

Il n. 3. suona:

Raccoglie su terreno altrui legna cadute o rami secchi, strame del suolo o caduto da rami, foglie da pastume, erba, semi d' albero o materie da concime; scorcia alberi o ne taglia le cime; o danneggia gli alberi con mannajate, con forature, con ferri da ascesa o in altra guisa; o rompe canne o pianticelle giovani; o disotterra arbusti o sbarbica radici; strappa o taglia le spighe, le tegole o piante utili.

Il n. 4. suona:

Sopra terreno altrui raccoglie erba, scava terra, argilla torba, creta ecc. oppure rompe pietra.

Si aggiunga il n. 5.:

Restringe un terreno altrui, una via o un ciglione di confine coll' arare o collo sterrare o in altra guisa.

§ 493 M. 485 C.

Coll' arresto fino ad una settimana o colla multa sino a fiorini quaranta è da punirsi:

1. *Chi allontana o rende irreconoscibili le tavole, le difese di siepi o gli strofinacci di paglia ecc. destinati ad impedire l' ingresso di un fondo;*
2. *Chi su terreno altrui contro il divieto del proprietario del bosco raccoglie muschio, erbe, bacche, fiori d' albero, frutta selvatiche, funghi di terra o d' albero o uova di formiche, oppure rompe ramicelli da scoppa, bacchette, giunchi o simile legname minuto.*

La persecuzione ha luogo soltanto in seguito a proposta.

§ 486 C.[77])

Chi per colpa arreca uno dei danni indicati nei §§ 317 e 319 è da punirsi colla multa sino a fiorini trecento.

§ 495 M. 488 C.

In luogo che „vantaggio" *„vantaggio patrimoniale."*

§ 497 M. 490 C.

In luogo che „altri vantaggi" *„altri vantaggi patrimoniali"* — „oppure chi si rende colpevole" *„oppure chi per avidità di lucro si rende colpevole"* — „sino a fiorini duecento" *„sino a fiorini trecento."*

§ 498 M. 491 C.

Dopo le parole „riceve in pegno" intercalate le parole *„o altrimenti acquista"* — In luogo che „dai §§ 277 e 317" *„dai §§ 270 e 310."*

§ 504 M. 497 C.

Ai n. 1. e 2. omesse le parole „senza intenzione fraudolenta."
Si aggiunga:

3. *Chi produce, vende od espone in vendita merci di qualità, mistura o composizione proibite.*
4. *Chi senza espressa indicazione della loro qualità vende merci che in seguito ad una ordinanza non possono venir vendute che soltanto con quella indicazione.*

Gli oggetti di questa contravvenzione possono venir dichiarati confiscati.

§ 508 M. 501 C.

Dopo le parole „sono da punirsi" intercalate le parole *„coll' arresto."*

§ 509 M. 502 C.

Il n. 2. suona:
Il padrone di simili edifici o luoghi (n. 1.) che non si provede di ben preparate lanterne necessarie per accedere a simili luoghi.

§ 511 M. 503 C.

Il n. 3. suona:
Chi imprudentemente maneggia zolfanelli, sigari o simili oggetti, accesi o favillanti.

§ 513 M. 506 C.

In luogo che „sino a fiorini duecento" *„sino a fiorini trecento."*

§ 514 M. 507 C.

In luogo di „colla detenzione sino quattordici giorni o colla multa sino a fiorini settanta" *„colla multa sino a fiorini settanta."*

G.

(FINE.)

[77]) Il reato quivi contemplato C. veniva dal progetto governativo trattato nella seconda parte al § 326.